

ilCommercialista ONLINE

APRIRE LA PARTITA IVA

**UNA GUIDA COMPLETA PER AVVIARE LA TUA
ATTIVITÀ E REALIZZARE I TUOI SOGNI
PROFESSIONALI**



Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno



Introduzione

Intraprendere un'attività autonoma significa confrontarsi con un sistema normativo e fiscale articolato, in cui ogni scelta – dalla forma giuridica all'inquadramento previdenziale – incide sulla sostenibilità economica e sulla gestione quotidiana del lavoro.

L' introduzione della nuova classificazione **ATECO 2025**, entrata in vigore dal 1° aprile, conferisce maggiore precisione nell'identificazione delle attività economiche, per riflettere le trasformazioni dell'economia digitale e la **proliferazione di professioni ibride**, impone un'accurata valutazione dell'attività svolta, non solo a fini statistici, ma anche per definire correttamente le obbligazioni fiscali e contributive. A ciò si aggiunge l'evoluzione dei criteri che determinano l'obbligo di apertura della Partita IVA, sempre più legati alla continuità dell'attività e alla struttura organizzativa.

L'epoca dell'impiego stabile e del *"posto fisso"* lascia spazio a scenari più dinamici, in cui sempre più individui scelgono – o si trovano nella necessità – di intraprendere percorsi indipendenti. Quindi, la Partita IVA non è più appannaggio esclusivo dei liberi professionisti tradizionali, ma è lo strumento attraverso cui giovani creativi, consulenti, artigiani digitali e lavoratori della conoscenza formalizzano la propria attività.

Ma se da un lato questa evoluzione offre ampi margini di libertà, flessibilità e innovazione, dall'altro richiede conoscenza del quadro normativo e fiscale: aprire una Partita IVA, inquadrare adeguatamente la propria posizione contributiva, capire le differenze tra lavoro autonomo abituale e prestazione occasionale, sono solo alcune delle decisioni che ogni lavoratore deve affrontare. A ciò si aggiungono le conseguenze del regime fiscale adottato, gli obblighi contabili, le tutele previdenziali, nonché la compatibilità con eventuali rapporti di lavoro dipendente. Questo eBook nasce per rispondere a questa esigenza di chiarezza e concretezza. Un percorso pensato per chi intende muoversi con competenza nel mondo dell'autonomia professionale.

*Il **regime forfettario**, con la sua disciplina peculiare, i vincoli soggettivi e le agevolazioni fiscali, non viene trattato in queste pagine: merita un'analisi autonoma e dedicata, che è oggetto di una trattazione separata.*



Indice

1. Quando si è obbligati ad aprire una Partita IVA?

Il quadro normativo	>>	7
Impresa, arte o professione?	>>	8
Elemento dell'abitudine	>>	9
Attività occasionale	>>	10
Parametri non economici ma strutturali	>>	11
Criteri valutativi di tipo qualitativo	>>	11
Quando l'attività è considerata professionale (esempi)	>>	13
Obbligo per gli iscritti ad albi professionali anche per attività una tantum	>>	15

2. Cos'è il lavoro autonomo occasionale

I requisiti per il corretto inquadramento	>>	20
Collaborazione occasionale e confronto con altri rapporti di lavoro	>>	23
Inquadramento fiscale: redditi diversi ex art. 67 TUIR	>>	27
Ambiti applicativi della collaborazione occasionale	>>	29
Collaborazioni con imprese e soggetti titolari di partita IVA	>>	30
Collaborazione occasionale nel settore agricolo	>>	31
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025	>>	32
Controlli e sanzioni in caso di uso improprio	>>	34

3. Collaborazione occasionale: obblighi contributi e tutele

Obblighi documentali	>>	38
Obblighi fiscali	>>	41
Contributi INPS – Gestione Separata	>>	44
Calcolo e versamento dei contributi	>>	46
Sanzioni in caso di omessa iscrizione o versamento	>>	48
Tutele previste dal Jobs Act per i lavoratori autonomi	>>	49

4. Ditta individuale o libera professione?

Differenze fiscali e tributarie	>>	56
Liquidazione IVA trimestrale e limiti di ammissibilità	>>	58
Spese deducibili e differenze nella tenuta contabile	>>	59

Confronto tra i diversi regimi INPS	>>	63
Confronto tra le tutele previdenziali e assistenziali	>>	65
5. Come aprire la Partita IVA		
Il modello AA9/12 e la scelta del codice ATECO	>>	69
Iscrizione al Registro delle Imprese e Comunicazione Unica	>>	72
Adempimenti ulteriori: VIES, PEC, INPS, INAIL	>>	75
Costi di avvio e gestione della Partita IVA	>>	78
NASpl anticipata per l'avvio dell'attività autonoma	>>	81
Incentivi e riduzioni	>>	82
6. Regime ordinario: contabilità e imposte		
Contabilità semplificata e ordinaria	>>	85
IRPEF: aliquote 2025, deduzioni e detrazioni	>>	89
IVA: obblighi dichiarativi, liquidazioni, registri	>>	92
IRAP: soggetti obbligati e casi di esonero	>>	93
Esenzioni IVA e regimi speciali	>>	96
Spese deducibili: elencazione e limiti	>>	97
7. Contributi INPS per titolari di Partita IVA		
Distinzione tra le principali gestioni INPS	>>	101
INPS Artigiani e Commercianti – aliquote 2025	>>	102
Il contributo IVS minimale: obbligo e misura 2025	>>	103
Agevolazioni contributive 2025 per nuovi iscritti	>>	106
Gestione Separata INPS	>>	109
Come versare (F24), acconti e saldi	>>	112
Esenzioni e riduzioni: casi particolari	>>	114
8. La fattura		
La funzione giuridico-fiscale della fattura	>>	119
Dati obbligatori della fattura nel 2025	>>	120
Fattura elettronica e casi di esonero	>>	123
IVA e ritenute d'acconto	>>	125
Coordinamento tra IVA e ritenuta	>>	127
9. Partita IVA e lavoro dipendente		
Compatibilità tra lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato	>>	132
Contributi previdenziali e iscrizioni obbligatorie	>>	137
Esempio pratico – Iscrizione alla Gestione Separata INPS	>>	138
Sanzioni per omessa iscrizione e contribuzione	>>	139



**Quando si è
obbligati ad
aprire una
Partita IVA?**

CAPITOLO

1

Quando si è obbligati ad aprire una Partita IVA?

Il quadro normativo

La disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) individua nell'**esercizio abituale di un'attività economica** uno degli elementi costitutivi della **soggettività passiva**. L'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, rubricato *"Esercizio di arti e professioni"*, stabilisce che:



"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo diretta alla prestazione di servizi o di opere verso corrispettivo."

Tale norma, applicabile ai fini IVA, definisce l'ambito soggettivo della disciplina tributaria, precisando che il requisito dell'**abitualità** configura il presupposto soggettivo dell'imposta, accanto alla **natura autonoma dell'attività** e alla presenza di un **corrispettivo**.

Dal punto di vista sistematico, l'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972 si inserisce nell'ambito dell'**imposizione indiretta** e si coordina con le nozioni tributarie contenute nel TUIR (D.P.R. n. 917/1986), in particolare con gli artt. 53 e 55 relativi al **reddito di lavoro autonomo e d'impresa**.

Occorre notare che la norma esclude dall'ambito delle arti e professioni alcune prestazioni, quali:

- le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come disciplinato dall'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

- le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo;
- le prestazioni derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali e le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate.

Siffatte esclusioni sottolineano l'intento del legislatore di delimitare l'ambito di applicazione dell'IVA alle sole attività che presentano caratteri di abitualità e professionalità.

Impresa, arte o professione?

Ai fini dell'individuazione dell'obbligo di apertura della partita IVA, occorre distinguere tra le diverse categorie soggettive previste dalla normativa fiscale: l'attività d'impresa, l'arte e la professione. L'**attività d'impresa** è definita dall'art. 55 del TUIR:



“L'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa.”

Sono da considerarsi tali le **attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi**, le **attività intermediarie nella circolazione dei beni**, quelle di **trasporto** e le attività ausiliarie alle precedenti. La natura imprenditoriale si connota, dunque, per la **presenza di un'organizzazione e per la finalità produttiva**.

Invece, per arti si intendono:



“Le attività creative svolte con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.”

In questa categoria rientrano tipicamente pittori, scultori, scrittori, e in generale i soggetti che producono opere dell'ingegno non soggette a diritti d'autore in senso stretto. Infine, con il termine **professioni**, si intendono:



“le attività intellettuali, prevalentemente riservate, disciplinate da ordini o collegi professionali (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.), esercitate in forma individuale o associata, e caratterizzate dall'esigenza di un titolo abilitante e dall'iscrizione in appositi albi.”

Il tratto unificante di tutte e tre le figure è la **ripetizione nel tempo dell'attività**, che consente l'assoggettamento ad IVA, a prescindere dalla forma giuridica adottata o dalla percezione di un reddito minimo.

Continuità e sistematicità: l'elemento dell'abitudine

L'elemento dell'**abitudine** non deve essere inteso in senso esclusivo o professionale, ma come **esercizio regolare** e *non meramente occasionale*. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche un'attività esercitata **parallelamente a un'attività principale** – un lavoratore dipendente che svolga attività autonoma nel tempo libero – può essere considerata abituale qualora presenti elementi di **sistematicità**, come la *presenza di una clientela stabile*, una struttura anche minima, un piano di attività, una strategia promozionale **continuativa**. L'abitudine è stata declinata secondo criteri **qualitativi**, non quantitativi (v. Circ. AE n. 28/E/2006).

Ciò significa che il superamento o meno di determinate soglie reddituali o volumetriche non è sufficiente, da solo, a definire l'esistenza dell'obbligo di apertura della partita IVA. È piuttosto l'**organizzazione dell'attività**, la **presenza di strumenti professionali**, la **programmazione delle prestazioni** e la **modalità di acquisizione della clientela** a costituire prova dell'abitudine dell'attività economica.



L'abitudine deve essere valutata in concreto, considerando anche elementi indiziari quali la promozione dell'attività (es. sito web professionale), la partecipazione a fiere o eventi, la redazione di contratti o preventivi, l'uso di software gestionali, e in generale ogni aspetto che riveli un intento continuativo.

Attività occasionale

La distinzione tra attività **occasionale** e attività **abituale** ha conseguenze rispetto all'obbligo di apertura della partita IVA, alla necessità di emissione della fattura, alla tenuta delle scritture contabili e agli adempimenti fiscali e previdenziali conseguenti.

L'attività **occasionale** si caratterizza per la sua *episodicità*, mancanza di organizzazione e assenza di continuità. Essa è ammessa per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, le quali rientrano nella categoria dei **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, lett. I), TUIR.

Tali attività non richiedono l'apertura della partita IVA, ma devono comunque essere documentate mediante una ricevuta per prestazione occasionale, soggetta eventualmente a ritenuta d'acconto del 20% se il committente è un sostituto d'imposta (v. amplius cap. 2)

Parametri non economici ma strutturali

Uno degli equivoci più diffusi in materia di apertura della Partita IVA riguarda la presunta esistenza di soglie reddituali minime al di sotto delle quali non sussisterebbe l'obbligo di identificazione ai fini IVA. Tale convinzione non trova alcun fondamento normativo.



“Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non prevede alcuna soglia quantitativa predeterminata che possa esonerare il contribuente dall'assolvimento degli obblighi connessi all'attività economica esercitata.”

In altri termini, non è la dimensione economica dell'attività a fondare l'obbligo di apertura della Partita IVA, bensì il **modo con cui l'attività viene svolta**. Ciò trova conferma nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui *“la soggettività passiva IVA non dipende dalla rilevanza economica dell'attività, ma dalla sua natura e dalle modalità di esercizio”* (cfr. Risoluzione n. 44/E/2005). Il dato economico, inteso come **volume d'affari** realizzato, può al più rilevare per l'accesso a regimi fiscali agevolati, ma non ha alcuna incidenza sull'obbligo iniziale di apertura della posizione IVA.

Criteri valutativi di tipo qualitativo

I principali elementi indicativi dell'esercizio abituale di un'attività sono:

- la **ripetitività o continuità delle prestazioni**, che evidenzia un intento professionale nella gestione dell'attività. Anche in assenza di continuità cronologica stretta, è sufficiente che le prestazioni siano programmate o suscettibili di reiterazione per escludere la loro natura occasionale;
- la **presenza di una struttura, anche minima**, che denoti organizzazione dell'attività: si pensi all'uso regolare di strumenti digitali (siti web, account professionali, piattaforme per la gestione clienti), alla tenuta di un'agenda clienti o all'uso di strumenti promozionali continuativi.

L'impiego sistematico di canali social, oppure la presenza su marketplace professionali (Etsy, Amazon, Subito, Vinted, Upwork, Fiverr, ecc.) costituisce un indizio rilevante di esercizio professionale, anche se privo di sede fisica o dipendenti;

- la **programmazione dell'attività**, cioè la predisposizione di un piano, anche informale, che preveda attività periodiche, obiettivi economici, calendari promozionali;
- la **modalità di acquisizione della clientela**, campagne pubblicitarie, strumenti di *lead generation*, reti di referenze o sistemi strutturati di contatto con il pubblico (ad es. moduli di prenotazione online o *e-mail automation*) sono tutti indici della presenza di una struttura imprenditoriale o professionale, ancorché in forma semplificata;
- la **preparazione sistematica all'erogazione della prestazione**. L'attività di aggiornamento, lo studio di settore, la partecipazione a corsi o eventi formativi, la ricerca attiva di opportunità commerciali sono ulteriori elementi che contribuiscono a integrare il requisito dell'abitudine.



Posso “provare” un’attività prima di aprire la Partita IVA?

Anche se si tratta di una fase di prova o sperimentazione, l’attivazione di un sito web, la promozione dell’attività o la raccolta clienti sono elementi che integrano abitudine. Pertanto, l’obbligo di apertura della Partita IVA può scattare anche in assenza di incassi, se è evidente un intento professionale.

Quando l'attività è considerata professionale (esempi)

E-commerce e vendite online



L'esercizio di un'attività di E-commerce, sia mediante un proprio sito web che mediante piattaforme di marketplace (come Amazon, eBay, Etsy), comporta generalmente l'obbligo di apertura della Partita IVA. Ciò perché la disponibilità continua di un catalogo prodotti online e la gestione sistematica degli ordini denotano un'attività svolta con abitudine e professionalità. Anche in assenza di un volume d'affari significativo, la sola predisposizione di una struttura organizzativa finalizzata alla vendita online è indice di abitudine.

L'Agenzia delle Entrate, in tema di professionisti che operano tramite portali web, ha chiarito che l'esercizio abituale di un'attività economica non richiede necessariamente la percezione di un compenso fisso o la stipulazione di contratti continuativi, bensì l'attitudine dell'attività a produrre reddito con sistematicità e con una struttura, anche minima. (Circ. AE n. 28/E/2006)



Artigiani

Gli artigiani che producono e vendono manufatti, sia attraverso canali tradizionali che online, sono tenuti ad aprire la Partita IVA qualora l'attività sia svolta in modo abituale. Ad esempio, un falegname che realizza mobili su misura per diversi clienti durante l'anno, o un ceramista che vende regolarmente le proprie creazioni in fiere etc., esercitano un'attività con carattere di abitudine. Anche in questo caso, l'elemento determinante non è il volume di affari, ma la sistematicità e l'organizzazione dell'attività produttiva e commerciale.

L'iscrizione presso l'Albo Artigiani tenuto dalla Camera di Commercio, obbligatoria per determinate attività, si accompagna di norma all'apertura della Partita IVA e alla registrazione presso INPS artigiani e INAIL. In assenza di iscrizione e Partita IVA, la prestazione di servizi artigianali in modo reiterato espone il soggetto a rischi sanzionatori per esercizio non dichiarato di attività economica.

Consulenti

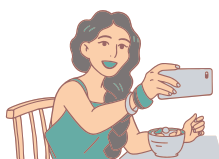


I professionisti che offrono servizi di consulenza in vari ambiti (fiscale, legale, marketing, informatica, ecc.) devono aprire la Partita IVA se l'attività è svolta con continuità. Un consulente che assiste diversi clienti nel corso dell'anno, anche senza una periodicità fissa, ma in modo ricorrente, manifesta l'abitudine richiesta dalla normativa fiscale. È irrilevante che il consulente sia iscritto o meno a un albo professionale; ciò che conta è la regolarità con cui vengono prestate le consulenze e l'organizzazione dell'attività.

Professionisti creativi



I professionisti operanti nel settore creativo, quali fotografi, designer, scrittori, musicisti, che offrono i propri servizi o prodotti al pubblico, sono soggetti all'obbligo di apertura della Partita IVA se l'attività presenta carattere di abitudine. Ad esempio, un fotografo che realizza servizi fotografici per matrimoni o eventi su base regolare, o un graphic designer che collabora continuamente con diverse aziende, esercitano un'attività abituale. La pubblicazione regolare di opere, la partecipazione a mostre o eventi, la promozione attiva dei propri servizi sono tutti indicatori di un'attività professionale continuativa.



Content Creator

L'emergere di nuove professioni legate alle piattaforme digitali ha sollevato questioni in merito all'obbligo di apertura della Partita IVA. Influencer, youtuber, streamer e creatori di contenuti che **monetizzano** attraverso pubblicità, sponsorizzazioni o donazioni, devono considerare l'apertura della Partita IVA se l'attività è svolta con abitudine.

Ad esempio, chi pubblica video settimanalmente su YouTube e percepisce introiti pubblicitari, o uno streamer che trasmette in diretta su piattaforme come Twitch con regolarità e riceve donazioni dagli utenti, esercita un'attività economica abituale. In questo senso, l'Agenzia ha stabilito che la produzione abituale di contenuti a fini monetizzabili comporta l'inquadramento del soggetto come lavoratore autonomo e dunque l'obbligo di apertura della posizione IVA. (Circ. AE n. 30/E/2023).

⚠ *A partire dal **1° gennaio 2025**, è previsto il nuovo **codice ATECO 73.11.03**, dedicato a influencer, streamer, youtuber, videomaker e creator digitali. Tale codice consente un'identificazione precisa della figura professionale, agevolando la corretta apertura della posizione IVA e l'attribuzione dei relativi obblighi contributivi.*

Obbligo per gli iscritti ad albi professionali anche per attività una *tantum*

L'iscrizione ad un albo o collegio professionale assume rilevanza qualificante ai fini dell'inquadramento fiscale dell'attività esercitata. La normativa in materia di IVA e redditi di lavoro autonomo riconduce l'esercizio di attività professionale all'art. 5 del D.P.R. 633/1972 (in ambito IVA) e agli artt. 53 e 54 del TUIR (in ambito reddituale), ove viene sancito che l'attività di lavoro autonomo rileva **qualora sia svolta in maniera abituale, ancorché non esclusiva**.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in molteplici interventi interpretativi (cfr. Risoluzione 28/E/2010 e successivamente Risposta a interpello n. 956-637/2022) che l'iscrizione ad un albo professionale comporta, sul piano oggettivo e presuntivo, la volontà di esercitare un'attività economica in forma abituale. Tale impostazione è coerente con l'assetto ordinamentale degli ordini professionali, i quali, salvo specifica sospensione formale, prevedono che l'iscrizione implichi l'intento di esercitare l'attività in modo abituale, non essendo compatibile con un'assenza prolungata o con un esercizio meramente occasionale. La stessa giurisprudenza tributaria ha confermato tale principio, affermando che *"l'iscrizione all'albo professionale è elemento sintomatico dell'intento di esercitare abitualmente l'attività, non essendo ammissibile una figura di 'professionista occasionale"* (Cass. civ., sez. trib., 13 marzo 2019, n. 7146). Ne consegue che anche la prestazione isolata, quando resa da un soggetto iscritto ad un ordine, è inquadrabile **non come prestazione occasionale** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, bensì come attività professionale a tutti gli effetti, soggetta agli obblighi IVA e agli adempimenti contributivi.

Conseguenze pratiche

L'effetto dell'iscrizione all'albo professionale comporta l'obbligo, sin dalla prima prestazione, di apertura della partita IVA e di regolare fatturazione. *Non è quindi ammesso il ricorso alla disciplina delle prestazioni occasionali, né sotto il profilo fiscale, né sotto quello contributivo.* Sul piano previdenziale, si applicano gli obblighi di iscrizione alla cassa professionale di categoria (es. Cassa Forense, ENPACL, ENPAV, Cassa Geometri, ecc.), se prevista, oppure alla Gestione Separata INPS per i soggetti non tenuti ad iscrizione a un ente specifico. La sussistenza del solo requisito soggettivo – l'iscrizione all'albo – fa scattare l'obbligo di contribuzione, anche se l'attività sia esercitata in forma limitata o discontinua. L'omessa apertura della partita IVA e l'erroneo inquadramento della prestazione come "occasionale" può comportare rilievi da parte dell'Agenzia delle Entrate e sanzioni.

Casi particolari

Una questione ricorrente nella prassi è costituita dalla posizione dei lavoratori dipendenti iscritti ad albi professionali che, pur svolgendo attività lavorativa subordinata, intendano occasionalmente prestare attività professionale autonoma. L'iscrizione all'albo impone l'apertura della partita IVA sin dalla prima prestazione autonoma, purché compatibile con il contratto di lavoro dipendente. Il principio affermato è che la prestazione, pur episodica, non può essere qualificata come "occasionale" se resa nell'ambito di una professione ordinistica. Ulteriore caso di rilievo è quello dei soggetti inattivi di fatto ma iscritti formalmente ad un albo, i quali potrebbero essere considerati passivi IVA "potenziali" e soggetti agli obblighi formali connessi. In assenza di effettiva attività e di emissione di fatture, è tuttavia consigliabile procedere alla richiesta di sospensione o cancellazione dall'albo, per evitare situazioni di incertezza giuridica, anche in sede di verifica. Inoltre, va segnalato che per alcune professioni ordinistiche non esiste una soglia di esenzione contributiva: la sola iscrizione e l'apertura della partita IVA comportano l'obbligo di versamento dei contributi minimi annuali, anche in assenza di redditi (salvo i casi previsti per i primi anni di iscrizione o per specifici regimi agevolati). Tali problematiche sono state oggetto anche di recenti dibattiti dottrinali e interpelli, tra cui la Risposta AE n. 456/2023, che ha riaffermato l'obbligo di apertura della partita IVA e di contribuzione previdenziale anche in caso di prestazioni una tantum, qualora rese nell'ambito di attività protette da iscrizione ad albo.



Cosa rischio se svolgo un'attività abituale senza Partita IVA?

L'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti d'ufficio, recuperando IVA non versata e imponendo sanzioni. Inoltre, i flussi da PayPal, YouTube, Stripe o marketplace online sono oggi soggetti a controlli automatizzati.



Verifica dell'obbligo di apertura della Partita IVA

1	L'attività è svolta con continuità o ripetitività, anche non esclusiva?	Sì	No
2	È presente una struttura organizzativa, anche minima? (sito web, social, strumenti di prenotazione)	Sì	No
3	L'attività è programmata o organizzata? (es. calendari, promozione, gestione clienti)	Sì	No
4	Sono previste prestazioni plurime o reiterabili?	Sì	No
5	Vi è promozione continuativa dell'attività? (online, offline, passaparola, inserzioni)	Sì	No
6	Si tratta di un'attività intellettuale riservata soggetta a iscrizione ad un albo professionale?	Sì	No
7	È già stata aperta una posizione INPS/Cassa o ci sono obblighi contributivi specifici?	Sì	No
8	L'attività ha prodotto compensi in denaro o in natura, anche di modesto importo?	Sì	No
9	È stata emessa una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta?	Sì	No



Se anche una sola delle prime 6 caselle è contrassegnata con "Sì", è altamente probabile che sussista l'obbligo di apertura della Partita IVA.



L'apertura della posizione IVA comporta obblighi fiscali e previdenziali formali, indipendentemente dal regime fiscale prescelto. I regimi agevolati saranno oggetto di trattazione separata.



In caso di dubbi, si raccomanda **valutazione preventiva con il commercialista**, onde evitare sanzioni amministrative e contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali.



Cos'è il lavoro autonomo occasionale

CAPITOLO

2

Cos'è il lavoro autonomo occasionale

La nozione di **lavoro autonomo occasionale** trae fondamento dall'**art. 2222 c.c.**, che disciplina il **contratto d'opera** come schema generale per tutte le prestazioni rese in forma autonoma:



“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo.”

Dalla disposizione emergono i tratti essenziali del rapporto: la prestazione di un'opera o di un servizio, la natura personale dell'attività, l'assenza di subordinazione e la presenza di un corrispettivo economico. L'art. 2222 c.c., tuttavia, *non distingue tra attività esercitata in modo abituale e attività svolta in via saltuaria.*

Quindi, è mediante l'elaborazione sistematica della normativa fiscale e della prassi amministrativa che si è giunti a delineare la **figura autonoma della collaborazione occasionale**, intesa come una forma semplificata e residuale di lavoro autonomo, **non abituale, non professionale e priva di struttura organizzata.**

I requisiti per il corretto inquadramento: autonomia, occasionalità, non professionalità, corrispettivo

Affinché una prestazione possa qualificarsi come **lavoro autonomo occasionale**, è necessaria la compresenza di quattro requisiti fondamentali:

- **Autonomia:** il prestatore deve agire in modo indipendente, senza vincoli gerarchici né inserimento nell'organizzazione del committente;
- **Occasionalità:** la prestazione deve essere episodica, non abituale né continuativa;
- **Non professionalità:** la prestazione non deve essere riconducibile a un'attività professionale regolamentata;
- **Corrispettivo:** è richiesto un compenso, anche modesto, quale causa tipica del contratto.



L'assenza anche di uno solo di questi elementi comporta l'inapplicabilità della disciplina della prestazione occasionale, con conseguente rischio di riqualificazione del rapporto ai fini fiscali, previdenziali e giuslavoristici.

Autonomia

L'autonomia comporta la **libertà del prestatore** di decidere tempi, modalità e mezzi per l'esecuzione dell'attività. L'assenza di un potere organizzativo e direttivo da parte del committente costituisce il principale discrimine rispetto al lavoro subordinato e alla collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). L'autonomo occasionale **assume su di sé il rischio operativo**, pur in assenza di una struttura organizzativa.

Occasionalità

La collaborazione occasionale si caratterizza per la **mancaanza di abitualità, programmazione o organizzazione strutturata**. Non è sufficiente la brevità temporale della prestazione per definirla occasionale: ciò che rileva è la **non ripetitività**, l'assenza di una clientela stabile, di un piano di attività e di strumenti continuativi di promozione o gestione.

Esempi di elementi incompatibili con l'occasionalità: sito web professionale, canali promozionali attivi, strumentazione organizzata, presenza su marketplace, collaborazioni reiterate con lo stesso committente.

Non professionalità

Il requisito della **non professionalità** esclude l'applicazione della disciplina della collaborazione occasionale a tutti i soggetti che esercitano attività riservate e regolamentate, **soggette ad iscrizione in albi professionali**. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, anche una sola prestazione resa da un iscritto a un ordine (es. avvocato, architetto, commercialista) **non può mai essere qualificata come occasionale**, ma integra un'attività professionale con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.

Corrispettivo

La prestazione deve essere **remunerata**, anche con un compenso minimo. In mancanza di corrispettivo, non può parlarsi di lavoro autonomo in senso tecnico-giuridico: la prestazione sarà in tal caso qualificabile come **gratuita, volontaria, liberale** o riconducibile ad altro schema (comodato, donazione, ecc.).

Natura giuridica del contratto

La collaborazione occasionale costituisce un **rapporto contrattuale atipico**, ma riconducibile alla categoria generale dei **contratti consensuali a prestazioni corrispettive**. Non è richiesta alcuna forma scritta obbligatoria: il contratto può essere validamente concluso anche *verbalmente*, purché risulti l'accordo tra le parti in merito all'oggetto della prestazione, importo del compenso, modalità e tempi di esecuzione.

L'**atipicità dell'istituto** non deriva da un vuoto normativo, bensì dalla **combinazione di fonti civili, tributarie e previdenziali** che ne delineano i confini. L'assenza di un inquadramento unitario impone quindi una **verifica rigorosa dei presupposti di fatto**, poiché la semplice etichettatura del rapporto come "occasionale" **non è sufficiente a eludere i criteri sostanziali** previsti dall'ordinamento.



Una prestazione è occasionale solo se: è isolata nel tempo; priva di una struttura organizzata; svolta senza iscrizione ad albi professionali e accompagnata da un compenso non sistematico. In caso contrario, scatta l'obbligo di apertura della partita IVA sin dalla prima prestazione.

Collaborazione occasionale e confronto con altri rapporti di lavoro

L'inquadramento della collaborazione occasionale richiede una distinzione rispetto ad altri sinallagmi contrattuali con cui, per struttura o finalità, può presentare analogie solo apparenti.

Collaborazione occasionale e lavoro subordinato

La precipua distinzione tra collaborazione occasionale e lavoro subordinato è costituita dall'**assenza del vincolo di subordinazione**, *elemento qualificante* del rapporto di lavoro dipendente ai sensi dell'**art. 2094 c.c.**, secondo cui:



“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.”

Nel lavoro subordinato, il datore esercita un potere di direzione e controllo c.d. *eterodirezione*, che si manifesta attraverso istruzioni puntuali, obblighi di presenza, uso esclusivo di strumenti aziendali e inserimento stabile nell'organizzazione del committente. La collaborazione occasionale si colloca agli antipodi: l'attività è svolta con **piena autonomia organizzativa**, su iniziativa del prestatore, il quale stabilisce liberamente tempi e modalità di esecuzione. Non vi è inserimento continuativo nella struttura del committente né assoggettamento a direttive operative.

Sul punto, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che l'elemento distintivo tra autonomia e subordinazione va ricercato nel *concreto esercizio del potere organizzativo e disciplinare da parte del datore* (Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 2023, n. 9475).



La presenza di indicatori come orari prefissati, uso esclusivo di strumenti aziendali, svolgimento presso la sede del committente e assenza di rischio economico in capo al prestatore può determinare una riqualificazione del rapporto come subordinato, con applicazione retroattiva delle tutele previste.

Collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

Un'altra figura da cui differenziare la prestazione occasionale è la **collaborazione coordinata e continuativa**, riconducibile all'area del *lavoro parasubordinato* e disciplinata dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015.

La co.co.co. si caratterizza per una prestazione personale, **continuativa e coordinata con l'organizzazione del committente**, pur in assenza del vincolo gerarchico. Il collaboratore mantiene autonomia decisionale, ma opera in maniera funzionalmente integrata nei programmi del committente, secondo un rapporto stabile.

Nella collaborazione occasionale, invece, mancano tanto la continuità quanto il coordinamento strutturale: la prestazione è **episodica, isolata, non programmata** e priva di riflessi organizzativi sull'attività del committente.

Dal punto di vista previdenziale, la co.co.co. **comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS** dalla prima prestazione. La collaborazione occasionale è invece **esente da contributi**, salvo superamento del limite di 5.000 euro annui complessivi (v. *amplius cap. 3*).

Collaborazione occasionale e prestazioni occasionali (ex voucher)

Occorre infine distinguere il contratto d'opera occasionale dalle **prestazioni occasionali disciplinate dall'art. 54 bis del D.l. n. 50/2017**, che hanno sostituito i *voucher*.

Si tratta di uno strumento giuridico autonomo, **accessibile solo mediante la piattaforma INPS**, previa registrazione di entrambe le parti. Le prestazioni così regolate possono essere utilizzate solo in determinati settori (es. agricolo, turistico, servizi alla persona) e nel rispetto di limiti quantitativi e soggettivi. Nel 2025 risultano confermati:

- limite di € 5.000 annui per ciascun prestatore;
- limite di € 10.000 annui per ciascun committente;
- divieto di utilizzo da parte di datori con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, salvo deroghe.

A differenza della collaborazione occasionale, le prestazioni occasionali ex voucher sono soggette a obblighi di comunicazione telematica preventiva, alla gestione unificata dei pagamenti tramite INPS e all'applicazione di aliquote forfettarie già incluse nel compenso.

La disciplina è pensata per semplificare le **attività accessorie** svolte da soggetti non professionali in contesti domestici o marginali. Non può in alcun caso essere utilizzata per mascherare rapporti continuativi o professionali.



Per riepilogare

Elemento distintivo	Collaborazione occasionale	Lavoro subordinato	Co.co.co.	Prestazione occasionale (ex voucher)
Subordinazione	assente	presente (art. 2094 c.c.)	assente	assente
Coordinamento con il committente	assente	presente	presente	assente
Continuità della prestazione	episodica	ordinariamente continuativa	continuativa	ammessa entro soglie
Inserimento nell'organizzazione	assente	presente	presente (funzionale)	assente
Obblighi previdenziali	nessuno sotto i € 5.000 annui	INPS obbligatoria	Gestione Separata INPS	inclusi nel compenso tramite INPS
Comunicazione preventiva	non obbligatoria per i privati (fino al 2024) ¹	obbligatoria	obbligatoria	obbligatoria su piattaforma INPS
Ambiti di utilizzo	ampio, ma soggetto a limiti qualitativi e soggettivi	tutti i settori	attività professionali non subordinate	settori limitati, piccole imprese o privati

¹A partire dal 2025, anche i committenti privati saranno tenuti alla comunicazione preventiva (v. cap. 2.9, L. n. 213/2024).

Inquadramento fiscale: redditi diversi ex art. 67 TUIR

Sotto il profilo tributario, la collaborazione occasionale non rientra nel perimetro del lavoro autonomo abituale di cui all'art. 53 del TUIR, bensì configura un'ipotesi di **"reddito diverso"** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917/1986. La norma dispone che:



"Sono redditi diversi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere."

In tal modo, il legislatore ha riconosciuto l'esistenza di **prestazioni autonome non abituali**, delineandone il trattamento fiscale separato rispetto ai redditi da lavoro autonomo ordinario.

I compensi percepiti nell'ambito della collaborazione occasionale devono quindi essere dichiarati **nella categoria dei redditi diversi**, con esclusione delle regole contabili e dichiarative più stringenti previste per i professionisti titolari di partita IVA. Tuttavia, tale semplificazione non è assoluta. Infatti, in presenza di **altri redditi imponibili**, il prestatore è tenuto a indicare i compensi anche se inferiori alla soglia. Solo nel caso in cui **l'importo complessivo percepito nell'anno sia pari o inferiore a 4.800 euro lordi**, e in assenza di altri redditi, è previsto **l'esonero dall'obbligo dichiarativo**.



*La corretta qualificazione del reddito ai fini fiscali **non dipende dalla volontà delle parti**, ma dalla concreta modalità di svolgimento dell'attività. L'Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza valutano il caso concreto sulla base di elementi oggettivi, anche prescindendo dal nomen iuris adottato.*

Conseguenze fiscali: obbligo di apertura della partita IVA

Il mancato rispetto dei requisiti di **autonomia**, **occasionalità** e **non professionalità** comporta l'impossibilità di ricondurre la prestazione al regime della collaborazione occasionale, con la conseguente **necessità di apertura della partita IVA**. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, è soggetto passivo IVA chi esercita un'attività economica in modo abituale, ancorché non esclusivo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**abitualità** deve essere valutata in concreto, sulla base della **struttura dell'attività**, della **sua organizzazione anche minima** e dell'**intento professionale** del prestatore.

Quando la prestazione presenta **elementi di sistematicità**, o viene svolta con mezzi organizzati, anche rudimentali (sito web, strumentazione dedicata, presenza online continuativa), **non è più configurabile come occasionale**, ed è necessario attivare una posizione IVA, emettere regolare fattura, tenere le scritture contabili e, se previsto, iscriversi alla Gestione Separata INPS o alla cassa di categoria.

L'omessa apertura della partita IVA, in caso di attività in concreto abituale, può dar luogo a rilievi sanzionatori da parte dell'Amministrazione finanziaria e a recuperi d'imposta, oltre a potenziali obblighi contributivi non assolti. La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (Cfr. *Risoluzione n. 44/E/2005; Risposte a interpello 956-637/2022 e 456/2023*) evidenzia come l'intento di esercitare un'attività economica in modo professionale – anche in assenza di redditi significativi – sia elemento sufficiente a determinare la necessità di apertura della partita IVA.



In presenza di incertezza sull'inquadramento, è opportuno procedere a una valutazione prudentiale, basata su elementi oggettivi, eventualmente con il supporto di un professionista abilitato. Un errore di qualificazione può comportare rilevanti conseguenze fiscali e previdenziali.

Ambiti applicativi della collaborazione occasionale

La collaborazione occasionale può trovare applicazione in una **pluralità di contesti**, a condizione che siano **rispettati tutti i requisiti normativi** richiesti: autonomia, occasionalità, non professionalità e presenza del corrispettivo. La valutazione dell'ambito applicativo è strettamente connessa alla **qualità soggettiva del prestatore** e alla **natura dell'attività svolta**, sia sotto il profilo civilistico che fiscale.

Attività svolte da soggetti non professionisti

L'ambito principale in cui l'istituto trova applicazione sono le attività **intellettuali o tecnico-operative** esercitate da soggetti **non iscritti ad albi professionali**. In tali casi, la mancanza del requisito formale della professionalità ordinistica consente, ove sussistano autonomia e occasionalità, di ricondurre il rapporto nell'alveo della **prestazione occasionale ex art. 2222 c.c.**. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto amministrativo saltuario;
- traduzioni *una tantum*;
- lezioni private sporadiche;
- redazione di testi o contenuti multimediali per singole commissioni;
- consulenze non strutturate;
- interventi tecnici isolati su richiesta.

*L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che anche una prestazione isolata può comportare l'obbligo di apertura della partita IVA, **qualora sia riconducibile a un'intenzione professionale** o sia svolta in un contesto organizzato. È quindi irrilevante che l'attività sia appena iniziata o in fase sperimentale, se risulta strutturata o ripetuta.*

Collaborazioni con imprese e soggetti titolari di partita IVA

Anche le imprese, individuali o collettive, e i soggetti già titolari di partita IVA possono avvalersi della collaborazione occasionale, purché l'**attività sia effettivamente accessoria** rispetto all'attività principale e **non inserita nel ciclo produttivo in modo funzionale o continuativo**. Sono ammesse, ad esempio, le seguenti collaborazioni:

- una consulenza limitata a un progetto isolato;
- la realizzazione di materiale grafico per un evento unico;
- attività promozionali estemporanee;
- traduzioni non ripetute nel tempo.

In questi casi, se il committente è qualificato come **sostituto d'imposta**, è tenuto ad applicare la **ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo** e rilasciare apposita **certificazione dei compensi (C.U.)**.



Qualora l'attività affidata coincida con mansioni già svolte da personale interno o da collaboratori abituali, vi è il rischio di riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato o parasubordinato, con le relative conseguenze fiscali e contributive.

Prestazioni rese nei confronti di privati

La collaborazione occasionale può essere usata anche da **committenti privati**, ossia soggetti **non imprenditori e non esercenti arti o professioni**, per attività saltuarie connesse alla sfera personale o familiare. In tali casi, non sussiste alcun obbligo di ritenuta d'acconto.

Il prestatore è tenuto a emettere una **ricevuta per prestazione occasionale**; qualora il compenso superi l'importo di € 77,47, e **marca da bollo da due euro**. Esempi di attività compatibili:

- redazione o revisione di un curriculum vitae;
- piccola consulenza per l'acquisto di un bene o servizio;
- riparazione saltuaria di un oggetto domestico;
- lezione privata occasionale;
- assemblaggio di un computer.

Laddove il medesimo prestatore svolge attività analoghe per più committenti, oppure pubblicizza la propria attività (es. tramite sito web o social), l'attività perde il carattere di occasionalità e assume rilevanza come lavoro autonomo abituale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.

Collaborazione occasionale nel settore agricolo

Nel comparto agricolo, il ricorso alla collaborazione occasionale è **consentito ma limitato**. Il legislatore ha affiancato a tale possibilità l'uso regolamentato delle **prestazioni occasionali ex art. 54 bis del D. l. n. 50/2017**, ammesse per le aziende agricole a partire dal 2023, con specifiche condizioni di uso.

È comunque ammesso l'uso del **contratto d'opera occasionale** per prestazioni:

- non professionali;
- rese da soggetti esterni all'azienda;
- aventi carattere saltuario e non organizzato.

Tuttavia, qualora le prestazioni si ripetano nel tempo (es. ogni stagione) oppure incidano sulla gestione ordinaria dell'azienda (es. raccolta, irrigazione, potatura) siano svolte da soggetti già inseriti nel settore agricolo (es. iscritti a

elenchi previdenziali, braccianti esperti), non possono più qualificarsi come occasionali. In tali casi, il rapporto dovrà essere inquadrato secondo forme contrattuali ordinarie, pena l'irrogazione di sanzioni per utilizzo improprio dello schema contrattuale.



*L'uso corretto della collaborazione occasionale in agricoltura è **limitato a prestazioni marginali**, rese da soggetti estranei al comparto, per esigenze contingenti prive di inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.*

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Con la **Legge di Bilancio 2025 – I. n. 213 del 30 dicembre 2024**, il legislatore ha modificato il regime delle collaborazioni occasionali, intervenendo su tre aspetti fondamentali: i limiti economici applicabili al prestatore, gli obblighi di comunicazione a carico dei committenti e le ipotesi in cui l'istituto risulta inapplicabile.

Limiti economici soggettivi per il lavoro autonomo occasionale

A partire dal 1° gennaio 2025, resta confermato il **limite massimo di 5.000 euro lordi** percepibili annualmente dal prestatore, a prescindere dal numero di committenti. Tuttavia, viene introdotto un *secondo limite*, riferito al singolo rapporto: **un committente non potrà corrispondere più di 2.500 euro lordi** allo stesso prestatore nell'arco dello stesso anno solare. La finalità è duplice: *evitare che rapporti continuativi vengano dissimulati sotto forma di prestazioni occasionali* e contrastare la frammentazione artificiosa degli incarichi.



Il superamento della soglia complessiva dei 5.000 euro comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per la parte eccedente.

Comunicazione preventiva obbligatoria per i committenti non imprenditori

Un'altra novità di rilievo riguarda la **comunicazione preventiva**. L'art. 1, commi da 55 a 58, della legge estende tale obbligo anche ai committenti non esercenti attività d'impresa o professionale. Finora, la comunicazione era richiesta solo per i datori di lavoro imprenditori e professionisti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. lgs. n. 81/2008. Ora è richiesta anche ai privati cittadini e enti non commerciali.

Dal 2025, invece, tutti i committenti saranno tenuti a comunicare l'inizio della prestazione almeno 24 ore prima, attraverso una piattaforma telematica del Ministero del Lavoro o secondo modalità semplificate che verranno definite con decreto ministeriale. In caso di omissione, è prevista una **sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ciascun prestatore non comunicato**, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Esclusione e inapplicabilità della collaborazione occasionale

La legge chiarisce inoltre alcune situazioni in cui la collaborazione occasionale non può trovare applicazione. L'istituto è escluso:

- se la prestazione è resa da soggetti iscritti ad albi professionali, anche in assenza di esercizio abituale;
- se l'attività si inserisce nell'organizzazione del committente, con presenza presso la sede o mansioni analoghe a quelle del personale dipendente;
- se l'attività è svolta con strumenti organizzati o promossa in modo continuativo (ad esempio tramite siti web professionali o piattaforme e-commerce);

- se la prestazione, pur non formalmente continuativa, si ripete con regolarità (es. incarichi mensili o stagionali ricorrenti).



In questi casi, la prestazione deve essere inquadrata come attività autonoma abituale, con apertura della partita IVA e pieno rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

Controlli e sanzioni in caso di uso improprio

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nuove misure di controllo e sanzioni volte a contrastare l'abuso della collaborazione occasionale e a garantire una maggiore conformità sostanziale dei rapporti.

Controllo preventivo e successivo da parte dell'INPS

L'INPS è incaricata di monitorare le prestazioni occasionali sia in fase preventiva che successiva, attraverso l'incrocio dei dati provenienti da certificazioni uniche, comunicazioni dei committenti e dichiarazioni fiscali. L'obiettivo è *individuare i casi di superamento del limite annuo di 5.000 euro da parte del prestatore*, anche qualora le singole collaborazioni non siano state comunicate. In caso di anomalie, l'ente potrà disporre l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, con conseguente applicazione di sanzioni e recupero contributivo. L'INPS, nei casi di uso improprio della collaborazione occasionale, può trasmettere segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo avviene soprattutto quando emergano elementi di abitualità o organizzazione. Il coordinamento tra enti consente accertamenti incrociati con effetto retroattivo, e rafforza il contrasto all'elusione.



Il superamento del limite non dichiarato può comportare anche l'apertura automatica della posizione previdenziale con retroattività e sanzioni.

Nuove sanzioni per inquadramento scorretto

In caso di errata qualificazione del rapporto, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro** per ciascun prestatore irregolarmente inquadrato. La misura si applica in presenza di elementi oggettivi che escludano i presupposti di occasionalità, autonomia e assenza di professionalità. Alla sanzione si aggiungono, nei casi di omesso versamento dei contributi dovuti, le *maggiorazioni civili* previste dagli artt. 116 e 116 bis della l. n. 388/2000.



La sanzione è aumentata in caso di recidiva, ovvero di reiterazione dell'illecito da parte dello stesso committente.

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere alla *riqualificazione del rapporto come lavoro autonomo abituale o subordinato*, con tutte le conseguenze fiscali, assicurative e previdenziali.

Collegamento con la normativa antielusiva

Le disposizioni introdotte si inseriscono in un disegno più ampio di **rafforzamento dei presidi antielusivi**, in linea con l'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 81/2015. Tale norma prevede una **presunzione legale relativa di subordinazione** ogniqualvolta la prestazione sia personale, continuativa e organizzata dal committente, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Pur essendo riferita espressamente alle co.co.co., questa presunzione è spesso richiamata anche nei casi di **uso improprio della collaborazione occasionale**, specialmente quando la prestazione si svolge con regolarità, presso la sede del committente, o risulta funzionalmente integrata nel ciclo produttivo.



La presenza di coordinamento e continuità può determinare la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato di fatto, con applicazione dell'intera disciplina del rapporto di lavoro dipendente.

Responsabilità del committente

Il committente è il principale responsabile dell'inquadramento corretto del rapporto. Dal punto di vista fiscale, se la prestazione viene riqualificata, il compenso sarà assoggettato alla disciplina prevista per il lavoro autonomo abituale (art. 53 TUIR) o subordinato (art. 49 TUIR). Ciò implica l'obbligo di fatturazione, applicazione dell'IVA, tenuta delle scritture contabili e versamento delle imposte.

Sul piano previdenziale, l'omessa iscrizione del prestatore alla Gestione Separata INPS (o alla cassa di categoria) comporta il recupero dei contributi, interessi e sanzioni, con responsabilità solidale in capo al committente.



In caso di accertamento, l'INPS può procedere anche all'apertura d'ufficio della posizione contributiva e trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.

Infine, in presenza di inquadramenti fittizi reiterati o mascherati, si applicano le sanzioni per l'omessa comunicazione preventiva e per la mancata certificazione dei compensi, oltre a quelle collegate all'omessa assunzione in caso di riqualificazione come lavoro subordinato.



Collaborazione occasionale: obblighi contributi e tutele

Collaborazione occasionale: obblighi contributi e tutele

Obblighi documentali

La corretta configurazione di un rapporto di collaborazione occasionale richiede, oltre alla verifica dei presupposti giuridici sostanziali, la predisposizione di una *documentazione che ne attesti la regolarità fiscale, contributiva e contrattuale*. Benché la disciplina civilistica di riferimento, e in particolare l'art. 2222 c.c., non imponga alcun vincolo di forma per la stipulazione del contratto d'opera, la prassi professionale – condivisa anche dalla dottrina tributaria e dalla giurisprudenza – riconosce l'importanza di una documentazione redatta dalle parti, ai fini della corretta qualificazione del rapporto e della prevenzione del rischio di riqualificazione.

Lettera di incarico

La lettera di incarico non è richiesta dalla legge, trattandosi di un contratto consensuale che può validamente perfezionarsi anche verbalmente. Tuttavia, essa costituisce, nella prassi, uno strumento di rilevanza probatoria, specie in caso di controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro, dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate. La sua funzione è duplice: da un lato, consente di delimitare in modo chiaro l'ambito della prestazione, attestandone la natura autonoma e non abituale; dall'altro, costituisce un elemento utile a distinguere la prestazione occasionale da altre forme contrattuali come il lavoro subordinato o la co.co.co. (v. *amplius cap.2*). Una lettera di incarico redatta correttamente dovrebbe contenere:

- l'identificazione delle parti;
- l'oggetto della prestazione e la sua specifica descrizione;

- l'affermazione espressa della natura autonoma e occasionale dell'attività;
- la data di svolgimento o la previsione temporale limitata;
- l'importo lordo pattuito, le modalità di pagamento e l'indicazione sulla ritenuta d'acconto (se dovuta);
- l'eventuale dichiarazione relativa alla soglia di esenzione previdenziale di cui all'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995.

Sebbene la lettera non possa da sola escludere l'eventuale riqualificazione del rapporto, essa costituisce elemento valutativo rilevante, come confermato anche dalla giurisprudenza recente (*cf. Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 2023, n. 9475*), in cui si è ribadita l'importanza della ricostruzione complessiva del rapporto anche sulla base degli atti negoziali sottoscritti.

La ricevuta per prestazione occasionale

L'obbligo documentale precipuo che grava sul prestatore di attività occasionale è quello di **rilasciare una ricevuta per ogni prestazione resa**, in quanto non titolare di partita IVA e pertanto escluso dall'emissione di fattura. Tale ricevuta è *l'unico documento fiscalmente rilevante e idoneo a comprovare il reddito percepito*, che sarà qualificato come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

La ricevuta per prestazione occasionale, pur priva di formalità codificate, deve riportare i seguenti elementi:

- generalità del prestatore e del committente;
- descrizione sintetica ma esaustiva della prestazione svolta;
- data della prestazione e della ricezione del corrispettivo;
- importo lordo del compenso;
- indicazione della ritenuta d'acconto (se applicabile) in misura del 20% ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973;
- importo netto effettivamente percepito;

- dichiarazione della natura occasionale della prestazione;
- applicazione della marca da bollo da 2 euro ove dovuta (se il compenso supera euro 77,47);
- firma del prestatore.

Nel caso in cui il committente sia un soggetto non titolare di partita IVA (ad es. un privato), non si applica la ritenuta d'acconto e il compenso può essere corrisposto per intero. Al contrario, se il committente è un sostituto d'imposta, sarà tenuto ad operare la ritenuta e a rilasciare al prestatore la relativa Certificazione Unica (CU) **entro il 16 marzo** dell'anno successivo.

Tipo di committente	Importo lordo	Ritenuta d'acconto	Netto percepito	Marca da bollo
Privato (non sostituto)	€ 100,00	nessuna	€ 100,00	Sì (se > €77,47)
Azienda (sostituto d'imposta)	€ 300,00	€ 60,00 (20%)	€ 240,00	Sì (obbligatoria)

Marca da bollo e ritenuta d'acconto

L'imposta di bollo trova applicazione ai sensi dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972. La normativa dispone che *tutti i documenti aventi contenuto economico*, non assoggettati a IVA, e *di importo superiore a euro 77,47* debbano essere soggetti all'applicazione di una marca da bollo *da euro 2,00*. Ciò vale anche per le ricevute da prestazione occasionale, indipendentemente dalla natura del committente o dal regime fiscale del prestatore.

L'onere dell'imposta grava sul prestatore, che deve provvedere autonomamente all'acquisto e all'applicazione della marca sulla copia consegnata al committente. In caso di mancata applicazione, l'Agenzia delle Entrate può accertare l'evasione dell'imposta con sanzioni pecuniarie, (art. 25 del D.P.R. n. 642/1972).

Quanto alla ritenuta d'acconto, essa è obbligatoria nei confronti di tutti i committenti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta. In tal caso, il committente dovrà operare la trattenuta del 20% sull'importo lordo, versarla all'Erario tramite *modello F24 (codice tributo 1040)* e certificare il compenso entro i termini previsti per la CU. La ricevuta emessa dal prestatore deve riportare esplicitamente gli importi lordi e netti, con l'indicazione dell'imposta trattenuta. Nel caso in cui il compenso sia stato erogato senza l'applicazione della ritenuta dovuta, l'Amministrazione potrà procedere al recupero dell'imposta non trattenuta, con applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n. 471/1997.

Obblighi fiscali

L'inquadramento fiscale della collaborazione occasionale si fonda su una disciplina autonoma, distinta sia dal lavoro subordinato che dal lavoro autonomo abituale. Ai fini tributari, le somme percepite nell'ambito di prestazioni occasionali costituiscono "redditi diversi" ex art. 67 TUIR.

L'adempimento fiscale si articola in due momenti distinti:

- **l'obbligo del committente**, ove sostituto d'imposta, di operare e versare la ritenuta d'acconto, e successivamente rilasciare la *Certificazione Unica (CU)*;
- **l'obbligo del prestatore** di indicare i compensi percepiti nella propria *dichiarazione dei redditi*, salve le ipotesi di esonero.

Certificazione Unica (CU)

Il committente che riveste la qualifica di **sostituto d'imposta** (ossia ogni soggetto titolare di partita IVA, incluse società, ditte individuali, professionisti, enti pubblici o privati) è obbligato ad applicare la **ritenuta d'acconto del 20%** sull'importo lordo della prestazione, come previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Contestualmente, egli è tenuto a rilasciare al prestatore la relativa **Certificazione Unica (CU)**, che attesta le somme corrisposte e le ritenute operate nel corso dell'anno solare.

L'obbligo vale indipendentemente dalla durata del rapporto o dalla frequenza delle prestazioni, ed è configurabile anche per una singola prestazione occasionale.

Tempistiche e modalità di invio all'Agenzia delle Entrate

Il modello CU deve essere:

- **trasmesso telematicamente** all'Agenzia delle Entrate entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello di corresponsione del compenso;
- **consegnato al prestatore** in copia cartacea o digitale entro la stessa data.

Nel 2025, pertanto, la CU relativa alle prestazioni erogate nel corso del 2024 doveva essere trasmessa entro il 16 marzo 2025. La scadenza coincide anche con l'obbligo di invio della *Certificazione Unica "sintetica"* ai fini dell'elaborazione della precompilata.

Il mancato adempimento può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative, attualmente pari a **€ 100 per ciascuna certificazione omessa, errata o tardiva**, fino ad un massimo di **€ 50.000** annui (art. 4, comma 6 quinquies, D.P.R. n. 322/1998).

Contenuti della CU per prestazione occasionale

Nel caso della collaborazione occasionale, la CU deve riportare:

- i **dati anagrafici e fiscali** del prestatore e del committente;
- l'**ammontare lordo** del compenso corrisposto;
- la **ritenuta d'acconto** operata e versata;
- il **codice 7** nella colonna relativa alla tipologia di reddito, corrispondente ai "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR;
- l'**assenza di contributi previdenziali**, salvo il caso in cui sia stata superata la soglia dei € 5.000 vi sia stata iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Obbligo di dichiarazione

Il prestatore che ha percepito redditi da prestazione occasionale è tenuto a dichiararli nel proprio modello fiscale (730 o Redditi PF), **a meno che ricorrano le condizioni di esonero previste dall'art. 11 del TUIR** e dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo dichiarativo sussiste se il compenso complessivo percepito nel periodo d'imposta è **superiore a € 4.800 lordi annui**, anche se derivante da più committenti. Altresì, sussiste obbligo dichiarativo se il soggetto ha percepito **altri redditi imponibili**, anche se i compensi occasionali non superano i € 4.800.

In presenza di **solli redditi da prestazione occasionale e inferiori o pari a € 4.800 lordi annui**, senza altri redditi imponibili, il soggetto può ritenersi esonerato dalla dichiarazione, ferma restando la possibilità di presentarla per far valere eventuali oneri deducibili o detrazioni.

Caso di esonero

L'art. 11 del TUIR, combinato con le istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi, prevede una **franchigia** per i soggetti che:

- abbiano percepito **solo redditi diversi** da prestazione occasionale;
- e per un ammontare **complessivo non superiore a € 4.800 lordi annui**;
- in **assenza di altri redditi** imponibili.

In tale ipotesi, il prestatore è esonerato dalla dichiarazione e non è tenuto a presentare il modello 730 o Redditi PF.

Tipo di reddito	Importo lordo annuo	Altri redditi	Dichiarazione
Solo prestazioni occasionali	≤ € 4.800	no	esente
Solo prestazioni occasionali	> € 4.800	no	obbligatorio
Prestazioni occasionali	qualsiasi	sì	obbligatorio

Modalità di indicazione nel modello 730 o Redditi PF

Nel **modello 730**, i compensi da prestazione occasionale devono essere indicati nel **quadro D – Redditi diversi, rigo D5**, con la dicitura “prestazione occasionale art. 67, comma 1, lett. l), TUIR”. Nel **modello Redditi PF**, i medesimi compensi vanno inseriti nel **quadro RL, rigo RL14**, specificando:

- l'ammontare lordo del compenso;
- la ritenuta subita, se applicata (da riportare anche nel quadro RN);
- eventuali oneri deducibili correlati, se documentabili.

È importante che il contribuente conservi copia della ricevuta emessa, della CU ricevuta dal committente e, se del caso, della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della marca da bollo.

Contributi INPS – Gestione Separata

Il trattamento previdenziale della collaborazione occasionale è disciplinato, in via residuale, dalla **l. n. 335 del 1995**, che ha istituito la *Gestione Separata INPS* per le attività autonome non soggette ad altra forma obbligatoria di previdenza. La contribuzione alla Gestione Separata non è sempre dovuta: essa sorge *solo al superamento di determinati limiti economici*. Dal 2025, la Legge di Bilancio ha innovato la disciplina, introducendo una *soglia aggiuntiva per singolo committente*, che va a integrare il tradizionale limite annuo riferito al prestatore.

Obbligo di iscrizione al superamento dei 5.000 euro lordi annui

La norma cardine in materia è l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo cui i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata **al superamento della soglia di € 5.000 di compensi annui lordi**, percepiti complessivamente da tutti i committenti.



“Sono tenuti all’iscrizione e al versamento contributivo coloro che esercitano attività di lavoro autonomo prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e che percepiscono compensi superiori, nell’anno solare, a 5.000 euro.” (l. n. 335/1995, art. 2, co. 26)

L’obbligo si applica anche se il rapporto è qualificato come “occasionale”, purché si superi il limite economico fissato dalla norma.

Novità dal 2025: doppio limite

Con decorrenza **1° gennaio 2025**, la Legge di Bilancio – l. n. 213/2024, art. 1, comma 56 – ha introdotto un **limite aggiuntivo di € 2.500 per ciascun committente**, finalizzato a evitare frazionamenti artificiosi del compenso tra più prestazioni.

Pertanto, dal 2025 operano due soglie:

Tipo di soglia	Importo lordo	Effetto giuridico
Soglia complessiva annua del prestatore	€ 5.000	obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS
Soglia per singolo committente	€ 2.500	esclusione automatica dal regime occasionale



Se il compenso da un solo committente supera 2.500 euro → il rapporto non è più qualificabile come occasionale, anche se il totale annuo resta sotto i 5.000 euro. In tal caso, sussiste l’obbligo di apertura della partita IVA, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali.

Calcolo e versamento dei contributi

Il contributo previdenziale alla Gestione Separata è dovuto solo sulla quota eccedente i € 5.000 lordi annui, anche se derivante da più committenti. La base imponibile è costituita dai compensi al lordo della ritenuta d'acconto.

Esempio pratico

- Compensi 2025 totali da più committenti = € 6.200
- Eccedenza contributiva = € 6.200 - € 5.000 € = € 1.200
- Su € 1.200 si calcolano i contributi INPS

Il limite dei 5.000 euro annui lordi è riferito alla totalità dei compensi percepiti nell'anno solare da tutti i committenti, a prescindere dal numero di prestazioni o dalla durata del rapporto. Il superamento della soglia deve essere valutato su base cumulativa, anche nel caso di compensi incassati in modo frazionato nel corso dell'anno. Non sono ammessi frazionamenti artificiali né simulazioni contrattuali finalizzate a eludere l'obbligo contributivo.

Aliquota 2025

Con circolare *INPS n. 19 del 6 febbraio 2025*, è stata confermata per i lavoratori autonomi occasionali non assicurati ad altra forma previdenziale l'**aliquota contributiva del 26,07 %**, così articolata:

- **25 %** a titolo di IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
- **0,22 %** maternità
- **0,85 %** tutela temporanea (malattia, congedi)

Per i lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale (es. dipendenti o pensionati), l'aliquota ridotta è pari al 24%.

Ripartizione del contributo: $2/3 + 1/3$

L'art. 2, comma 30, L. n. 335/1995 stabilisce che i contributi siano **a carico di entrambe le parti**, secondo la seguente proporzione:

- $2/3$ a carico del committente;
- $1/3$ a carico del prestatore.

Il contributo a carico del prestatore deve essere **trattenuto** dal committente al momento del pagamento e **versato integralmente** all'INPS entro il giorno **16 del mese successivo**, mediante **modello F24**.

Modalità di versamento – Modello F24

I committenti devono utilizzare il modello F24 – sezione INPS, con i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
P10	Gestione Separata – Lavoratori occasionali
PXX	(varia a seconda del prestatore: consultare INPS)

I dati da inserire nel modello F24 sono:

- codice fiscale del prestatore;
- periodo di riferimento (es. "0125" per gennaio 2025);
- importo complessivo ($2/3 + 1/3$).



In caso di omissioni, i contributi sono comunque dovuti per legge, con sanzioni e interessi per ritardato versamento (art. 116, L. n. 388/2000).

Comunicazione obbligatoria al committente

In base all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, il prestatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente l'avvenuto superamento della soglia dei 5.000 euro annui lordi, al fine di consentirgli l'adempimento degli obblighi contributivi. La comunicazione deve essere effettuata in **forma scritta** (preferibilmente via PEC o e-mail con firma), e deve contenere:

- l'importo complessivo dei compensi percepiti;
- la data di superamento della soglia;
- la richiesta di versamento dei contributi INPS dovuti per la quota eccedente.

Se il committente è stato informato, o era in grado di conoscere il superamento anche per fatti concludenti (es. prestazioni reiterate o continuative), **è solidalmente responsabile per i contributi non versati**, ai sensi dell'art. 1, comma 783, l. n. 296/2006. Diversamente, la responsabilità ricade esclusivamente sul prestatore.

Sanzioni in caso di omessa iscrizione o versamento

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, in particolare l'omessa iscrizione alla Gestione Separata INPS o il mancato versamento della contribuzione dovuta, comporta gravi conseguenze sia per il prestatore sia per il committente. L'art. 116 della l. n. 388/2000 prevede:

- **iscrizione d'ufficio** del prestatore da parte dell'INPS, con effetto retroattivo alla data di superamento della soglia di € 5.000;
- **recupero integrale dei contributi** non versati, comprensivi della quota a carico del committente e del prestatore;
- **applicazione di una sanzione** per omissione contributiva, pari al 30% annuo dei contributi evasi, fino a un massimo del *60% del debito complessivo*;
- **addebito di interessi legali** calcolati su base trimestrale.

Il **committente** è tenuto a trattenere la quota a carico del prestatore e a versarla. Se ciò non avviene, egli **risponde anche per la quota del prestatore**, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 783, della l. n. 296/2006.

Tutele previste dal Jobs Act per i lavoratori autonomi

L'ampliamento delle garanzie riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata costituisce uno degli sviluppi più rilevanti del diritto del lavoro negli ultimi anni. Con l'entrata in vigore del **Jobs Act degli autonomi** – l.n. 81 del 2017, il legislatore ha introdotto un sistema organico di tutele a favore di una categoria storicamente priva di tutele sociali assimilabili a quelle dei lavoratori subordinati.

Sebbene il Jobs Act si rivolga principalmente ai *professionisti abituali*, molte delle disposizioni si applicano, in presenza di determinati requisiti, *anche ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata*, inclusi coloro che abbiano superato il limite reddituale dei € 5.000 annui e abbiano adempiuto agli obblighi contributivi. In tale tessuto, la distinzione tra lavoratore autonomo "occasionale" e lavoratore autonomo "continuativo" è di grande rilievo, poiché solo in presenza di un minimo livello di sistematicità e contribuzione, il soggetto potrà accedere a forme di indennizzo in caso di malattia, maternità o altri eventi protetti.

Quadro normativo: la legge n. 81/2017

La legge n. 81/2017 ha previsto per la prima volta un **principio di equità sostanziale** tra lavoratori subordinati e autonomi sul piano della tutela sociale. L'art. 1, comma 1, definisce il perimetro soggettivo di applicazione della normativa, includendovi:

- i lavoratori autonomi di cui al titolo III del libro V del codice civile;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- i collaboratori occasionali **iscritti alla Gestione Separata** che, pur in assenza di continuità contrattuale, versino i contributi dovuti e superino le soglie minime richieste.

La norma attribuisce rilevanza al **carattere ripetitivo della prestazione**, anche in assenza di contratti continuativi, a condizione che sussista una regolarità contributiva e che l'attività non sia del tutto episodica. In altri termini, la protezione si estende non alla "*prestazione occasionale pura*", ma a quei rapporti che, pur mantenendo una forma autonoma, presentano un certo grado di continuità o ripetitività sostanziale, anche infracommittente.

Malattia, maternità e congedi

Tra le principali tutele riconosciute ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata rientrano le **indennità economiche per malattia, maternità e congedi parentali**, gestite direttamente dall'INPS, sulla base della contribuzione effettivamente accreditata. In materia di **malattia**, la prestazione economica è riconosciuta in caso di incapacità temporanea al lavoro, certificata da un medico convenzionato e trasmessa telematicamente all'Istituto. Non sono indennizzabili gli eventi di durata inferiore a quattro giorni, mentre l'indennità decorre dal quarto giorno fino a un massimo di 61 giorni per evento, per un **massimo di 180 giorni** nell'anno solare.

L'importo dell'indennità giornaliera è commisurato al reddito imponibile, sulla base di una media giornaliera calcolata sui compensi percepiti nei dodici mesi precedenti l'evento. Per poter accedere al beneficio, il collaboratore deve aver maturato almeno *tre mesi di contribuzione effettiva nei dodici mesi anteriori all'inizio della malattia*, e non deve risultare iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza.

In relazione alla **maternità**, il diritto all'indennità spetta per i periodi di congedo ante e post partum, per un totale di cinque mesi (due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto, salvo opzione di flessibilità).

Anche in questo caso è richiesto il possesso di almeno **tre mensilità di contributi nei dodici mesi antecedenti** l'inizio del congedo. L'indennità corrisponde all'80% del *reddito medio giornaliero* derivante dai compensi effettivamente dichiarati e soggetti a contribuzione. È previsto altresì il **congedo parentale**, fruibile entro il primo anno di vita del bambino, per una durata massima di **tre mesi per ciascun genitore**, e nel limite complessivo di sei mesi. L'indennità, in tal caso, è pari al 30% del *reddito medio giornaliero* e subordinata all'effettiva astensione dal lavoro e al requisito contributivo di tre mesi. A partire dal 2022, la tutela è stata estesa anche ai *padri lavoratori autonomi*, in linea con i principi di condivisione della genitorialità contenuti nel D.lgs. n. 105/2022 di attuazione della direttiva europea n. 2019/1158.

Reperibilità e certificazioni

Il riconoscimento delle indennità presuppone l'esistenza di un **valido certificato medico**, trasmesso all'INPS entro i termini previsti. Il certificato deve riportare la diagnosi, la prognosi e l'indicazione dell'indirizzo presso cui il prestatore è reperibile per eventuali controlli. Sebbene per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata non sia obbligatoria la reperibilità negli orari canonici (9-13 e 15-18), è comunque necessaria la disponibilità a ricevere visite mediche di controllo in caso di verifica, pena la perdita del diritto all'indennità. L'assenza ingiustificata alla visita domiciliare comporta la **revoca del trattamento economico per l'intera durata dell'evento** e può comportare la cancellazione d'ufficio del periodo indennizzabile. È ammessa la giustificazione dell'assenza solo in presenza di cause documentate e imprevedibili. Per quanto riguarda i **periodi indennizzabili**, si osserva una distinzione tra:

- eventi di breve durata (inferiore a 60 giorni), per i quali è sufficiente il certificato medico;
- eventi prolungati (oltre 60 giorni), per i quali l'INPS può richiedere ulteriore documentazione sanitaria specialistica.

L'importo massimo indennizzabile per l'anno 2025 è fissato, sulla base delle indicazioni INPS, in misura proporzionale al reddito dichiarato, ma non può eccedere il tetto giornaliero di € 56,02 per l'indennità di malattia e € 88,39 per maternità, calcolati sulla base del minimale contributivo giornaliero rivalutato annualmente.

Contributi figurativi

Un aspetto di rilievo è rappresentato dalla possibilità, per i collaboratori che fruiscono di indennità di malattia, maternità o congedo, di beneficiare dell'**accredimento di contributi figurativi**, valevoli ai fini del diritto e della misura della pensione.

I periodi indennizzati dall'INPS vengono infatti coperti **con accredito figurativo d'ufficio**, senza onere aggiuntivo per l'assicurato, a condizione che per i dodici mesi precedenti sia stata versata una contribuzione almeno pari al minimale previsto per la Gestione Separata. Tale meccanismo consente di **tutelare la continuità della carriera contributiva** anche nei periodi di astensione dal lavoro per eventi tutelati, evitando lacune o interruzioni nella maturazione del diritto pensionistico.

Il sistema della Gestione Separata, basato sul **principio contributivo puro**, prevede che la pensione sia calcolata esclusivamente in funzione dei contributi effettivamente accreditati (sommatoria dei montanti rivalutati). Pertanto, l'inclusione dei periodi figurativi rappresenta un elemento fondamentale per assicurare una pensione congrua, in presenza di carriere lavorative discontinue.

Il riconoscimento del periodo figurativo è automatico, ma può essere oggetto di **verifica o rettifica su istanza del lavoratore**, qualora si riscontrino errori o omissioni nei flussi UniEmens trasmessi dai committenti.



**Ditta
individuale o
libera
professione?**

Ditta individuale o libera professione?

Nella fase di avvio di un'attività economica, la scelta tra l'inquadramento come **imprenditore individuale** o come **libero professionista** non è una mera formalità anagrafica o fiscale, bensì una decisione che incide su molteplici aspetti: dalla qualificazione giuridica dell'attività, agli obblighi contabili e dichiarativi, al regime previdenziale e contributivo applicabile. L'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore come:



"colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Diversamente, l'**art. 2229 c.c.** disciplina le **professioni intellettuali**, che si distinguono dall'attività d'impresa in quanto **fondate sull'apporto personale del prestatore** e sull'*intuitus personae*, con un grado di organizzazione non prevalente rispetto alla componente intellettuale.

L'esercizio delle professioni intellettuali è subordinato, ove previsto, all'iscrizione in un albo professionale, ed è regolato anche da normative di settore (es. l. n. 247/2012 per la professione forense; D. lgs. n. 139/2005 per i commercialisti).

Accanto a queste, coesistono professioni non ordinistiche, esercitabili senza obbligo di iscrizione, sempre nel rispetto della disciplina generale del lavoro autonomo. In entrambi i casi, il prestatore assume *obbligazioni in proprio e risponde personalmente del corretto adempimento dell'incarico*, rientrando nella figura del **prestatore d'opera ex art. 2222 c.c.**

Il criterio dell'organizzazione come discriminare

Elemento distintivo tra attività d'impresa e attività professionale è il **grado di organizzazione** necessario per l'esercizio dell'attività stessa. Secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale:



“si ha impresa ogniqualvolta l'attività sia fondata sull'organizzazione dei fattori produttivi, mentre si ha attività professionale quando prevale l'opera intellettuale del prestatore, anche se coadiuvata da strumenti o collaboratori” (Cass. sent. n. 28972 del 2020).

È dunque ammissibile che il libero professionista si avvalga di uno studio, di strumenti digitali o di collaboratori, purché l'organizzazione rimanga accessoria rispetto al contenuto personale e intellettuale della prestazione. Al contrario, qualora l'organizzazione assuma un ruolo centrale e imprescindibile, l'attività deve essere qualificata come imprenditoriale.

Regime di responsabilità patrimoniale e procedure concorsuali

Sia l'imprenditore individuale sia il libero professionista rispondono delle obbligazioni assunte con l'intero patrimonio personale, presente e futuro, ai sensi dell'art. 2740 c.c. Tuttavia, la distinzione si riflette sul piano delle procedure concorsuali. In base al **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019)**, l'imprenditore individuale è soggetto alla liquidazione giudiziale (già fallimento) se supera le soglie dimensionali previste dagli artt. 2, lett. d) e 15 (attivo > € 300.000; ricavi > € 200.000; debiti > € 500.000). Il libero professionista non è generalmente soggetto alla liquidazione giudiziale. Tuttavia, qualora eserciti l'attività con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, caratterizzata da una struttura complessa e dall'impiego di mezzi e risorse significativi, potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale. In caso di insolvenza, trova invece applicazione il regime ordinario dell'esecuzione individuale.

Differenze fiscali e tributarie

Il legislatore fiscale, pur uniformando alcuni obblighi dichiarativi e contabili, mantiene una separazione tra redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa, con effetti differenziati sull'inquadramento ai fini delle imposte dirette, dell'IVA, della deducibilità dei costi e della tenuta contabile.

È opportuno sottolineare che la **qualificazione fiscale dell'attività non dipende da una scelta del contribuente**, bensì dalla natura oggettiva dell'attività esercitata, in coerenza con i criteri definiti dal TUIR e dal D.P.R. n. 633/1972.

Inquadramento ai fini delle imposte dirette

La precipua distinzione ai fini delle imposte dirette riguarda la qualificazione del reddito prodotto. Il reddito d'impresa, disciplinato dall'art. 55 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986):



"è il reddito derivante dall'esercizio di attività economiche organizzate, svolte con finalità produttiva o commerciale. Esso ricomprende le attività di cui all'art. 2195 c.c. (produzione di beni, intermediazione, trasporto, attività ausiliarie, ecc.) e si caratterizza per la presenza di una struttura organizzativa, anche minima."

Invece, il reddito di lavoro autonomo attiene:



"l'attività personale svolta senza vincolo di subordinazione, in modo abituale, con prevalenza dell'opera intellettuale e senza autonoma organizzazione. (art. 53 TUIR)"

Tale distinzione incide sulla modalità di determinazione del reddito imponibile, sul regime delle perdite, sull'applicazione della ritenuta d'acconto e sugli obblighi dichiarativi.

Applicazione IVA

L'imposta sul valore aggiunto si applica, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, tanto alle imprese quanto alle arti e professioni, purché l'attività sia svolta con carattere abituale. Tuttavia, le modalità applicative differiscono:

- il **professionista** è generalmente soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% sui compensi da parte di committenti sostituti d'imposta.
- il **titolare di una ditta individuale** che svolge attività d'impresa emette fattura con IVA ordinaria e non è soggetto a ritenuta d'acconto. Tuttavia, se la sua attività è assimilabile a quella di lavoro autonomo, come nel caso di consulenze, potrebbe essere soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Per quanto riguarda il libero professionista in regime forfetario, egli non è soggetto a ritenuta d'acconto, conformemente alle disposizioni del regime fiscale agevolato.

Inoltre, alcune attività professionali godono di **esenzioni IVA** (es. medici, formatori) ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, non estendibili alle attività d'impresa.

In caso di **esercizio promiscuo** o **plurattività**, è richiesta una distinta gestione contabile e fiscale delle operazioni riferite a ciascun ambito.

Per i criteri di abitualità rilevanti ai fini IVA v. *amplius cap.1*

Liquidazione IVA trimestrale e limiti di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, l'impresa individuale e il libero professionista possono optare per la *liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza trimestrale*, in luogo di quella mensile, a condizione che nell'anno solare precedente sia stato rispettato il seguente limite di volume d'affari:

- **€ 500.000** per le prestazioni di servizi;
- **€ 800.000** per le altre attività.

L'opzione, da esprimersi in sede di dichiarazione IVA o nei registri contabili, comporta l'obbligo di versamento dell'imposta **entro il giorno 16 del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento, con applicazione di una maggiorazione dell'1% a titolo di interesse compensativo.

Il superamento delle soglie comporta la decadenza automatica dalla facoltà di liquidazione trimestrale a partire dall'anno successivo.

Trasmissione telematica delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE)

I soggetti titolari di partita IVA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario, sono tenuti alla trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche dell'imposta (LIPE), ai sensi dell'art. 21 bis del D. l. n. 78 del 2010, conv. l. n. 122 del 2010.

L'obbligo sussiste indipendentemente dalla periodicità di liquidazione (mensile o trimestrale) e riguarda ogni trimestre dell'anno solare.

Il termine per la trasmissione è fissato all'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento (es. 31 maggio per il I trimestre). La comunicazione è dovuta anche in assenza di operazioni attive o passive, a pena di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 471 del 1997.

Spese deducibili e differenze nella tenuta contabile

Ai fini delle imposte dirette, il regime di deducibilità delle spese varia sensibilmente:

Aspetto	Impresa individuale	Libero professionista
Principio contabile	il criterio applicabile per le imprese individuali in contabilità semplificata è quello di cassa obbligatorio dal 2017 (art. 66 TUIR); alcune componenti restano a competenza (es. plusvalenze, minusvalenze, rimanenze, sopravvenienze). <i>Fino al 2016 si applicava il principio di competenza anche in semplificata con deroghe limitate;</i> In contabilità ordinaria resta vigente il principio di competenza (artt. 85-109 TUIR).	il principio di cassa è obbligatorio (art. 54 TUIR) applicabile anche se viene tenuta contabilità ordinaria; il reddito è determinato in base ai compensi percepiti e alle spese effettivamente sostenute; opzione per la competenza possibile, ma marginale e raramente adottata.
Deduzioni	ampie: spese deducibili se inerenti, documentate e correttamente registrate (art. 109 TUIR).	ammesse solo le spese effettivamente sostenute (criterio di cassa), inerenti e documentate, ai sensi dell'art. 54 TUIR.
Ammortamenti	in contabilità semplificata: • beni $\leq$ €516,46 deducibili interamente; • beni superiori deducibili in quote fiscali (senza ammortamento civilistico). <i>In ordinaria: ammortamenti civilistici e fiscali secondo art. 102 TUIR.</i>	ammessi: deduzione di quote annuali fiscali per beni strumentali materiali (secondo art. 54 comma 2 TUIR).
Spese promozionali o di rappresentanza	deducibili solo se rientrano tra spese di rappresentanza, documentate e inerenti, entro il limite dell'1% dei ricavi (art. 108, comma 2 TUIR e DM 19/11/2008). <i>Non sono deducibili le spese meramente pubblicitarie se non qualificabili come rappresentanza.</i>	deducibili esclusivamente se direttamente inerenti e con finalità specifica, adeguatamente documentate.

Aspetto	Impresa individuale	Libero professionista
Spese per collaboratori	• in contabilità ordinaria: deducibili per competenza. • in contabilità semplificata: deducibili secondo il criterio di cassa. <i>In entrambi i casi, necessaria l'inerenza all'attività e adeguata documentazione.</i>	deducibili solo se pagate (criterio di cassa) e se inerenti all'attività professionale. Non è ammessa la deduzione per competenza (art. 54 TUIR).
Autoveicoli, vitto, alloggio	deducibili (secondo i limiti dell'art. 164 TUIR): • 20% per autoveicoli (40% se uso promiscuo per agenti); • 75% per spese vitto e alloggio; • limiti assoluti su valore massimo auto (€18.075,99 o €25.822,84). <i>L'inerenza è sempre richiesta.</i>	deducibilità più restrittiva: • 20% massimo per autoveicoli; • limite del 2% dei compensi percepiti per vitto/alloggio; • valore massimo auto fiscalmente riconosciuto (art. 54 comma 5 TUIR). <i>Sempre necessaria l'inerenza.</i>

Iscrizioni obbligatorie

L'imprenditore individuale è obbligato, ai sensi dell'art. 2195 c.c. e degli artt. 8 e 9 della l. n. 580/1993, all'iscrizione presso il **Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio. L'iscrizione ha natura **dichiarativa** per l'imprenditore commerciale non piccolo (art. 2195 c.c.) e facoltativa per l'imprenditore agricolo o per l'impresa familiare, ma nella prassi è condizione indispensabile per lo svolgimento dell'attività, anche ai fini dell'attribuzione della PEC, del codice REA, dell'attivazione della posizione INPS e, se previsto, INAIL. La sezione di iscrizione varia in base alla natura dell'attività:

- per le attività **artigianali** (manifatturiere o di produzione), è richiesta anche l'iscrizione all'*Albo delle Imprese Artigiane*, con conseguente iscrizione alla gestione INPS artigiani;
- per attività **commerciali** o **di intermediazione**, l'inquadramento avviene nella sezione commercio, con iscrizione all'INPS commercianti.

Ai sensi dell'art. 2083 c.c., il *piccolo imprenditore* – quale, ad esempio, il coltivatore diretto, l'artigiano, il piccolo commerciante, ovvero chi esercita un'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari – **non è tenuto all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese**. Tuttavia, quando esercita un'**attività economica rilevante** ai sensi dell'art. 2195 c.c. o di normative speciali, **è tenuto all'iscrizione nella Sezione Speciale** del medesimo registro. *Tale iscrizione, pur avendo natura pubblicitaria semplificata, è necessaria per l'attribuzione del codice REA, l'attivazione della PEC e, ove richiesto, per l'apertura delle posizioni INPS e INAIL.*

Libera professione e iscrizione agli albi

Per le professioni **riservate** o regolamentate, l'iscrizione all'albo professionale costituisce **requisito legale per l'esercizio dell'attività**, ai sensi dell'art. 2229 c.c. Tra le principali categorie rientrano:

- professioni **giuridiche**: avvocato, notaio;
- professioni **sanitarie**: medico, odontoiatra, psicologo;
- professioni **tecniche**: ingegnere, architetto, geometra;
- professioni **economico-contabili**: commercialista, revisore legale;
- professioni dell'**amministrazione del lavoro e del sociale**: consulente del lavoro, assistente sociale.

L'iscrizione all'albo avviene previa *verifica dei titoli di studio*, dell'*abilitazione* ove prevista, e dei *requisiti di onorabilità*. Essa comporta:

- l'obbligo di apertura della **partita IVA sin dalla prima prestazione**, anche se isolata;
- il rispetto del **codice deontologico** e la soggezione al potere disciplinare dell'ordine;
- l'obbligo di **formazione continua permanente**;
- l'iscrizione alla **cassa previdenziale di categoria** (es. Cassa Forense, CNPADC, INARCASSA, ENPACL).

Professioni non organizzate (l. n. 4 del 2013)

Un regime distinto è previsto per le **attività intellettuali non riservate**, esercitate da soggetti non iscritti ad albi. La l. n. 4/2013 riconosce e disciplina tali professioni "non organizzate", *purché esercitate in forma individuale, abituale e prevalentemente personale*. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo:

- consulenti aziendali, formatori, orientatori, coach;
- grafici, copywriter, illustratori, web designer;
- mediatori culturali, traduttori, professionisti del digitale;
- operatori olistici, counselor, educatori non abilitati.

Tali attività:

- **non prevedono l'iscrizione ad alcun albo;**
- **non richiedono l'iscrizione al Registro delle Imprese** (salvo i casi che seguono);
- **non comportano l'adesione** a una cassa di previdenza autonoma;
- **obbligano all'apertura della partita IVA se svolte con abitualità**, con iscrizione alla Gestione Separata INPS e adempimenti ordinari del lavoro autonomo.

L'eventuale adesione a un'associazione professionale riconosciuta dal Ministero delle Imprese può comportare il rilascio di attestazioni di qualificazione, ma queste hanno *valore meramente privatistico e non abilitante*.

Attività borderline e valutazione concreta

La presenza o meno di un albo o di un'iscrizione alla Camera di Commercio non è l'unico criterio qualificante. Un'attività esercitata senza albo né CCIAA può comunque essere ricondotta all'ambito dell'impresa individuale, se risulta organizzata in forma imprenditoriale, secondo i criteri di cui all'art. 2082 c.c.

Occorre pertanto valutare in concreto, la presenza di una struttura organizzata, la standardizzazione e replicabilità delle prestazioni, la delegabilità del servizio e l'uso di strumenti professionali continuativi (es. piattaforme, collaboratori e branding). Quando tali elementi risultano preponderanti rispetto all'apporto personale, si configura una vera e propria attività di impresa, con conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e applicazione del regime giuridico e fiscale imprenditoriale.

Confronto tra i diversi regimi INPS

L'inquadramento come **ditta individuale** o come **libero professionista** determina effetti rilevanti anche sul piano previdenziale. Il sistema contributivo italiano prevede, le **gestioni speciali INPS** (artigiani e commercianti), per le attività di impresa; la *Gestione Separata INPS*, per i liberi professionisti senza cassa di categoria e le **casse previdenziali autonome**, per le professioni regolamentate da ordini o collegi.

Ditta individuale: iscrizione alla gestione commercianti o artigiani INPS

L'imprenditore individuale è tenuto all'iscrizione presso una delle **gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)**, in base all'attività svolta, ai sensi della l. n. 613/1966 e della l. n. 160/1975. L'adempimento avviene tramite la procedura **ComUnica** al momento dell'avvio dell'attività.

L'imprenditore individuale è tenuto all'iscrizione presso una delle **gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)**, in base all'attività svolta, ai sensi della l. n. 613/1966 e della l. n. 160/1975. L'adempimento avviene tramite la procedura **ComUnica** al momento dell'avvio dell'attività. Per il 2025 si applicano i seguenti parametri contributivi (Circ. INPS n. 38/2025):

- **contributo fisso:** € 4.460,64 per artigiani e € 4.549,70 per commercianti, dovuti anche in assenza di reddito.
- **contributo percentuale:** calcolato sul reddito eccedente € 18.555, con aliquote del 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti), salvo maggiorazioni per chi è privo di altra copertura previdenziale (aliquota aggiuntiva per maternità).

I contributi previdenziali sono integralmente deducibili dal reddito e devono essere versati mediante modello F24. I contributi fissi INPS, dovuti anche in assenza di reddito, sono versati in quattro rate con scadenza al 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

I **contributi eccedenti il minimale**, determinati sulla base del reddito dichiarato, sono versati a saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo, con eventuali acconti al 30 giugno e 30 novembre, secondo le scadenze previste per le imposte dirette. L'iscrizione comporta anche copertura assicurativa per maternità e, in taluni casi, malattia. L'obbligo di assicurazione INAIL sorge solo se l'attività rientra tra quelle classificate a rischio secondo le tabelle delle lavorazioni ATECO.

Libera professione: Gestione Separata INPS e casse di categoria

Il libero professionista non ordinistico, privo di cassa di categoria, è *obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata INPS*, istituita con la l. n. 335/1995. Si tratta di un regime contributivo proporzionale, privo di contributo fisso, applicabile solo in presenza di reddito imponibile.

Le aliquote 2025 sono:

- 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale;
- 24% per chi è iscritto anche ad altre gestioni (es. dipendenti o pensionati con attività secondaria).

I versamenti avvengono con le medesime scadenze previste per le imposte dirette. Dal 2022, la Gestione Separata riconosce anche prestazioni assistenziali in caso di:

- **maternità**, al ricorrere di almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti;
- **malattia grave e degenza ospedaliera**, con indennità giornaliera per periodi definiti (Circ. INPS n. 102/2022).

Per le professioni ordinistiche, l'obbligo previdenziale ricade sulle casse professionali autonome (es. Cassa Forense, ENPACL, INARCASSA), che stabiliscono in via autonoma aliquote, minimali e regole di calcolo. L'iscrizione alla cassa prevale sempre sulla Gestione Separata, anche in caso di attività occasionale.

Confronto tra le tutele previdenziali e assistenziali

Le differenze tra i regimi contributivi non si limitano al profilo economico, ma incidono anche sul livello e sulla natura delle tutele offerte.

Di seguito, una sintesi comparativa:

Confronto tra le tutele previdenziali e assistenziali

Ambito di tutela	Gestione artigiani/commercianti	Gestione Separata INPS	Casse professionali
Pensione	accredito ai fini IVS	accredito IVS (meno favorevole se discontinua)	autonome, con regole proprie
Malattia e infortuni	tutela minima, ampliabile con INAIL	esclusa per i liberi professionisti (solo collaboratori)	variabile per cassa
Maternità e congedi	indennità con requisito di contribuzione	indennità se 3 mensilità in 12 mesi precedenti	previsti con requisiti specifici
Infortuni sul lavoro (INAIL)	obbligatoria per attività a rischio	esclusa	generalmente non prevista
Coperture aggiuntive	limitate	assenti	ampie (assistenza, sanità, borse di studio, sussidi)

Tabella comparativa

Profilo di confronto	Ditta individuale (impresa)	Libera professione
riferimento civilistico	Art. 2082 c.c.	Art. 2229 c.c. (o art. 2222 c.c. per non ordinistiche)
natura dell'attività	economica, organizzata, produttiva o commerciale	intellettuale, personale, anche riservata
presenza di organizzazione	necessaria per la qualifica	accessoria e non prevalente
iscrizioni obbligatorie	Registro imprese, INPS Commercianti/Artigiani, INAIL (se dovuto)	albo (se ordinistico), Gestione Separata o cassa professionale
tipo di reddito (IRPEF)	reddito d'impresa (art. 55 TUIR)	reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR)

Tabella comparativa

Profilo di confronto	Ditta individuale (impresa)	Libera professione
IVA	obbligatoria (con eccezioni per regimi agevolati)	obbligatoria; talora esente (es. sanità, educazione)
ritenuta d'acconto	non prevista	20% se committente è sostituto d'imposta
contabilità	contabilità semplificata con obbligo del principio di cassa (art. 66 TUIR). <i>Il principio di competenza si applica solo se si opta per la contabilità ordinaria.</i>	contabilità semplificata, con applicazione obbligatoria del principio di cassa (art. 54 TUIR), anche in presenza di registri IVA. <i>L'opzione per la competenza è ammessa solo in casi eccezionali.</i>
deduzione costi	secondo il criterio di cassa (obbligatorio in semplificata) con deroghe per alcune componenti a competenza (es. plusvalenze, rimanenze – art. 66 TUIR). In ordinaria: deduzione per competenza (art. 109 TUIR).	secondo criterio di cassa (art. 54 TUIR): deduzione solo se i costi sono effettivamente sostenuti, documentati e inerenti. <i>Non ammessa la competenza, salvo rare opzioni.</i>
regime forfetario	ammesso (ricavi $\leq$ €85.000 + requisiti)	ammesso (compensi $\leq$ €85.000 + requisiti)
previdenza obbligatoria	INPS Artigiani/Commercianti	Gestione Separata o cassa professionale
aliquote contributive 2025	24% / 24,48% + quota fissa $\approx$ €4.500	26,07% (Gestione Separata) / variabile (casce)
tutele previdenziali	pensione, maternità, malattia (limitate) infortuni (INAIL)	pensione, maternità; altre tutele variabili per cassa
liquidazione giudiziale	sì, se superate soglie ex Codice della crisi	no, salvo esercizio in forma collettiva (es. STP)
responsabilità patrimoniale	illimitata	illimitata, ma fuori dal fallimento individuale
obbligo INAIL	solo se attività a rischio	generalmente escluso



**Come
aprire la
Partita IVA**

Come aprire la Partita IVA

Il modello AA9/12 e la scelta del codice ATECO

L'apertura della partita IVA è il primo adempimento formale richiesto a chi intenda esercitare un'attività economica in forma professionale o imprenditoriale:



*"I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione **devono dichiarare l'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate**, indicando il luogo o i luoghi in cui viene esercitata, il domicilio fiscale e ogni altro dato rilevante ai fini dell'applicazione dell'IVA." (art. 35, D.P.R. n. 633/1972)*

La dichiarazione di inizio attività va trasmessa **entro 30 giorni** dall'avvio effettivo dell'attività, intendendosi per tale la prima operazione economicamente rilevante (contrattualizzazione, fatturazione, promozione commerciale continuativa o strutturata).

Il presupposto soggettivo ai fini IVA si realizza non solo con l'effettiva effettuazione di operazioni imponibili, ma anche con atti preparatori che manifestano l'**intenzione di intraprendere un'attività economica**, come l'acquisto di beni strumentali o l'avvio di campagne pubblicitarie. Pertanto, tali atti possono determinare l'obbligo di apertura della Partita IVA. La dichiarazione va resa mediante compilazione del modello AA9/12 da parte delle persone fisiche. Le società e gli enti diversi, invece, utilizzano il modello AA7/10. ⚠ *La trasmissione tardiva comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, anche in assenza di volume d'affari, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997.*

Il modello AA9/12: struttura e sezioni principali

Il modello AA9/12 è il modulo mediante il quale il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi e operativi dell'attività economica. Esso non è solo uno strumento di registrazione anagrafica, ma è anche l'adempimento attraverso il quale il contribuente compie alcune opzioni che condizionano l'intera impostazione contabile e tributaria della futura attività. La struttura del modello si articola in più sezioni:

- **dati del contribuente:** informazioni anagrafiche, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
- **luogo di esercizio:** va indicato l'indirizzo ove l'attività sarà svolta, distinguendo tra sede legale, sede operativa, eventuali unità locali;
- **tipo di attività:** va selezionata la qualifica (impresa, arte o professione) e specificato il codice ATECO, con indicazione della data di inizio;
- **opzioni contabili e fiscali:** è possibile esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, l'opzione per la contabilità ordinaria (in luogo di quella semplificata), per la liquidazione IVA mensile o trimestrale, nonché per l'applicazione di regimi speciali previsti dalla normativa (quali, ad esempio, il regime IVA agricolo o il regime del margine). *È inoltre prevista la possibilità di indicare l'adesione al regime forfettario, istituto che, pur rilevante ai fini dell'inquadramento fiscale, sarà oggetto di trattazione autonoma;*
- **dati del dichiarante:** qualora la presentazione sia effettuata da un intermediario (commercialista, CAF, ecc.), va compilato l'apposito riquadro.

Il modello va trasmesso esclusivamente in via telematica, attraverso i canali **Entratel** o **Fisconline**, oppure tramite il **portale ComUnica**, se contestualmente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese.



*Le opzioni esercitate nel modello AA9/12 (es. regime contabile) **sono vincolanti per almeno un triennio**, salvo deroghe di legge. È quindi essenziale valutare ex ante l'inquadramento più adatto, anche con l'assistenza di un professionista.*

Scelta del codice ATECO

Uno degli elementi più rilevanti nella compilazione del modello AA9/12 è la **corretta individuazione del codice ATECO**, che *identifica la natura dell'attività esercitata*. La classificazione ATECO è una *nomenclatura standardizzata*, elaborata da ISTAT e adottata a livello nazionale per finalità statistiche, amministrative, fiscali e previdenziali. Il **codice ATECO** rileva ai fini:

- della determinazione degli obblighi IVA e contabili;
- dell'inquadramento previdenziale (Gestione Artigiani, Commercianti, Gestione Separata INPS o Casse professionali);
- dell'obbligo di iscrizione alla CCIAA o ad altri albi;
- dell'assoggettamento a INAIL;
- della possibilità di accedere ad agevolazioni settoriali.

Dal 1° aprile 2025 è in vigore la nuova *classificazione ATECO 2025*, che aggiorna, integra e in parte modifica la precedente ATECO 2007. L'aggiornamento recepisce le evoluzioni del sistema produttivo e professionale, introducendo nuovi codici per settori emergenti (es. influencer, youtuber, videomaker, sviluppatori digitali, professioni ibride).

La scelta del codice deve riflettere l'**attività effettivamente** esercitata, tenendo conto del criterio di prevalenza nel caso di attività plurime. **È possibile indicare più codici**, specificando il codice principale e gli eventuali secondari. Ad esempio, un soggetto che svolga attività di consulenza in marketing (cod. 70.22.09) e realizzi contenuti video per aziende (cod. 59.11.00) dovrà indicare come codice prevalente quello che riflette l'attività principale per volumi, tempi e organizzazione, riportando gli altri come secondari. L'individuazione errata o artificiosa del codice ATECO può comportare:

- l'applicazione di un regime contributivo o fiscale non corretto;
- la mancata applicazione di tutele obbligatorie (es. INAIL);
- rilievi da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento;
- la perdita del diritto ad agevolazioni o contributi pubblici.



*Le attività già avviate dovranno verificare l'allineamento del proprio codice alla nuova classificazione. **In caso di non corrispondenza**, sarà necessaria una variazione da comunicare all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti coinvolti.*

Iscrizione al Registro delle Imprese e Comunicazione Unica

La Comunicazione Unica (ComUnica) consente di *effettuare con un'unica trasmissione telematica tutte le comunicazioni necessarie per l'avvio di un'attività imprenditoriale o professionale* (art. 9 del D.L. n. 7 del 2007 – conv. l. n. 40/2007 ed operativa a partire dal 2010). Attraverso ComUnica, il soggetto interessato può assolvere simultaneamente ai seguenti adempimenti:

- presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA9/12) presso l'Agenzia delle Entrate;
- iscrizione al Registro delle Imprese (o aggiornamento posizione REA);
- iscrizione a INPS (artigiani, commercianti o gestione separata, se applicabile);
- iscrizione a INAIL (ove prevista in base al rischio d'attività);
- comunicazione della PEC (Posta Elettronica Certificata);
- apertura di eventuali posizioni previdenziali e assicurative integrative.

Il canale operativo per l'invio della *ComUnica* è costituito dal sistema informatico delle Camere di Commercio, accessibile attraverso il portale **ComUnica Starweb** o altri strumenti accreditati di **Infocamere**. *Il sistema genera una ricevuta unica che attesta l'avvenuta protocollazione e l'inoltro della pratica agli enti coinvolti.* Successivamente, ciascun ente (AdE, INPS, INAIL) trasmette un proprio provvedimento di accoglimento, rigetto o richiesta di integrazione. *⚠ Se l'attività sia soggetta a particolari adempimenti comunali (es. SCIA, autorizzazioni ambientali o sanitarie), è necessario trasmettere la documentazione anche tramite il portale impresainungiorno.gov.it, collegato al SUAP del Comune territorialmente competente.*

Iscrizione al Registro delle Imprese

L'iscrizione al Registro delle Imprese è prevista **per tutti i soggetti che esercitano un'attività economica in forma di impresa** (art. 2195 c.c.; artt. 8 e 9, l. n. 580/1993). Il Registro è tenuto dalle Camere di Commercio ed è articolato in sezioni distinte (ordinaria, speciale, artigiani, ecc.), a seconda della natura dell'attività esercitata. Nel caso delle imprese individuali, l'iscrizione ha in linea di principio natura dichiarativa, ma diventa condizione di regolarità per l'esercizio legale dell'attività e per l'adempimento degli obblighi successivi (attribuzione codice REA, apertura PEC, posizione INPS e INAIL). In caso di variazione, sospensione o cessazione dell'attività, l'impresa individuale è tenuta a comunicarlo **entro 30 giorni**, a pena di sanzioni pecuniarie amministrative.

L'iscrizione comporta la **creazione della posizione anagrafica camerale** e l'attribuzione del **codice REA** (*Repertorio Economico Amministrativo*). Inoltre, con l'iscrizione si ha la **pubblicità legale dei dati dell'impresa** e l'inclusione nella visura camerale, documento ufficiale richiesto in sede di bandi, finanziamenti o contrattualizzazioni con terzi. Sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese:

- i soggetti esercenti attività industriali, commerciali, artigianali, di intermediazione o di servizi;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i soggetti esercenti attività agricole in forma organizzata e/o professionale (salvo iscrizione alla sezione speciale agricoltura).

Restano esclusi dall'iscrizione, e dunque non soggetti a ComUnica, i liberi professionisti in senso stretto, iscritti ad albo o collegio (art. 2229 c.c.), salvo che svolgano anche un'attività d'impresa. ⚠ *Le attività professionali non regolamentate (es. consulenti aziendali, coach, grafici, operatori digitali) possono essere tenute all'iscrizione al Registro Imprese se esercitate con modalità organizzate o in forma imprenditoriale (v. amplius cap. 4).*

Albo delle Imprese Artigiane

Accanto al Registro delle Imprese, la legge prevede, per le *imprese che esercitano attività manuali e produttive*, l'obbligo di iscrizione all'**Albo delle Imprese Artigiane** (AIA), gestito dalle Commissioni provinciali per l'artigianato e tenuto anch'esso dalle Camere di Commercio, secondo le disposizioni della legge quadro sull'artigianato (l. n. 443/1985). L'obbligo riguarda le imprese:

- che esercitano **attività di produzione di beni o prestazione di servizi** a prevalente contenuto manuale;
- il cui titolare (persona fisica) **partecipi personalmente al lavoro e abbia la direzione tecnica dell'attività**;
- che impiegano un numero di addetti non superiore ai limiti previsti per legge (9 unità per la maggior parte delle attività, fino a 32 in settori speciali: trasporti, edili, parrucchieri).

L'accertamento del possesso dei requisiti è affidato alla Commissione provinciale per l'artigianato, che può richiedere integrazioni documentali o effettuare ispezioni. Il mancato riconoscimento della qualifica artigiana può comportare l'inquadramento d'ufficio nella gestione commercianti, con conseguenze in termini di contribuzione e tutela previdenziale.

L'iscrizione all'Albo comporta l'attribuzione automatica della qualifica di impresa artigiana, con accesso a incentivi e tutele di settore. Inoltre, comporta **l'iscrizione d'ufficio alla gestione INPS Artigiani e l'obbligo di assicurazione INAIL** oltre all'annotazione in sezione speciale del Registro delle Imprese, con effetti pubblicitari.

Alcune attività a rischio di inquadramento dubbio (es. restauratori, riparatori elettronici, professionisti digitali con componente manuale) sono soggette a valutazione caso per caso. In tali ipotesi, è consigliabile consultare preventivamente la Camera di Commercio territorialmente competente o un intermediario abilitato.

Adempimenti ulteriori: VIES, PEC, INPS, INAIL

Oltre all'apertura della posizione IVA e all'iscrizione al Registro delle Imprese (ove richiesta), l'avvio di un'attività economica comporta una serie di adempimenti accessori. Questi riguardano la gestione delle operazioni intracomunitarie, la comunicazione digitale ufficiale, la posizione previdenziale obbligatoria e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Iscrizione al VIES

Il **VIES (VAT Information Exchange System)** è il sistema elettronico europeo di interscambio delle informazioni relative all'IVA tra gli Stati membri dell'Unione.

L'iscrizione al VIES consente a un soggetto titolare di partita IVA italiana di effettuare **operazioni intracomunitarie senza applicazione dell'IVA nello Stato di origine**, in regime di inversione contabile (*reverse charge*). L'istanza di inclusione nell'archivio VIES può essere presentata al momento dell'apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (quadro I), oppure dopo con istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (tramite i servizi Fisconline/Entratel).

L'obbligo di iscrizione sussiste solo se il soggetto intende effettuare:

- cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
- acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi "generiche" soggette a *reverse charge* ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 633/1972.

L'Agenzia effettua controlli sull'effettiva operatività del soggetto: è necessario che siano presenti elementi concreti di attività (clienti, fornitori UE, movimentazioni, sede effettiva). In caso contrario, la posizione può essere **rifiutata o revocata d'ufficio**.



La presenza nell'archivio VIES può essere verificata pubblicamente dal sito dell'Unione Europea (ec.europa.eu/taxation_customs/vies). L'omessa iscrizione comporta l'impossibilità di fatturare senza IVA nei confronti di soggetti UE, con rilevanti conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità.

Attivazione della PEC

L'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra il titolare di partita IVA e le pubbliche amministrazioni, nonché tra imprese e professionisti. La sua istituzione è obbligatoria in forza dell'art. 16, comma 6, del D. l. n. 185/2008, conv. l. n. 2/2009. La PEC ha valore legale equiparato alla Raccomandata A/R (art. 48, D.lgs. n. 82/2005).. In particolare, l'indirizzo PEC deve essere attivato prima o contestualmente alla ComUnica e viene iscritto nel Registro delle Imprese o nell'Albo professionale di riferimento. L'obbligo riguarda:

- tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese (inclusi i titolari di ditte individuali);
- tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi (es. avvocati, commercialisti, ingegneri);
- tutti i soggetti che esercitano attività professionali o economiche organizzate in forma stabile.

L'omessa comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporta sanzioni amministrative, oltre a precludere l'accesso a servizi pubblici digitali, bandi e comunicazioni ufficiali. È obbligatorio mantenere l'indirizzo attivo e presidiato. **⚠ Dal 6 luglio 2023 è attivo l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), gestito da AgID, che raccoglie gli indirizzi PEC dei professionisti, delle imprese e, su base volontaria, dei cittadini. La **domiciliazione digitale** è **obbligatoria** per tutti i soggetti titolari di partita IVA, ai sensi del D.L. n. 76/2020, e la PEC è automaticamente associata all'identità digitale del titolare.**

Iscrizione alla gestione INPS

L'apertura della partita IVA comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente, sulla base della natura dell'attività svolta. Il sistema vigente distingue tre principali ipotesi, ciascuna regolata da una normativa distinta.

- i **soggetti esercenti attività di impresa** (artigiani e commercianti) devono iscriversi alle rispettive gestioni speciali INPS (AGO), con versamento di un contributo fisso annuale anche in assenza di reddito;
- i **professionisti non iscritti a un ordine** sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione Separata**, con contribuzione proporzionale al reddito;
- i **professionisti ordinistici** sono soggetti alla **cassa previdenziale di categoria**, la cui iscrizione è condizione per la regolarità dell'attività.

Per i valori aggiornati, modalità di calcolo e scadenze contributive, si rinvia integralmente ai capitoli 3 e 4.

Iscrizione INAIL

L'**INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)** gestisce la tutela obbligatoria contro i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali. L'obbligo assicurativo scaturisce **non dalla forma giuridica dell'attività**, bensì dalla sua **natura concreta** e dal **rischio presunto**, identificato attraverso il codice ATECO.

Il D.P.R. n. 1124 del 1965 prevede che sono obbligati all'assicurazione:



“gli artigiani che lavorano personalmente nella propria impresa; gli imprenditori che svolgono attività con uso di macchinari, attrezzature o sostanze pericolose; i collaboratori familiari e i soci lavoratori di società di persone, ove l'attività presenti rischio.”

Non sono generalmente soggetti all'obbligo assicurativo i liberi professionisti che **non espongono sé stessi o terzi a rischi di tipo tecnico o fisico**. Tuttavia, la presenza di collaboratori, l'utilizzo di **macchinari o strumenti specifici**, o l'inquadramento ATECO attribuito all'attività possono comportare l'obbligo di iscrizione, anche per attività a prevalente contenuto intellettuale.

Dal 2025, l'INAIL applica le **tabelle dei premi** aggiornate al nuovo sistema ATECO 2025, da cui dipendono:

- il **tasso di premio base** (espresso in millesimi);
- l'obbligo o meno di assicurazione;
- le **posizioni assicurative territoriali (PAT)** da aprire all'avvio attività.

L'iscrizione all'INAIL va effettuata mediante ComUnica (se impresa individuale artigiana o commerciale); oppure con procedura autonoma sul portale **www.inail.it** entro 5 giorni dall'inizio attività. Il premio minimo INAIL 2025 è pari a circa € 119,00 annui per gli artigiani in attività individuale, ma varia in funzione del rischio e della retribuzione presunta. ⚠ **L'omessa assicurazione INAIL, in presenza di attività soggetta, espone a pesanti sanzioni e responsabilità in caso di infortunio, anche se il soggetto opera in autonomia.**

Costi di avvio e gestione della Partita IVA

L'apertura di una Partita IVA comporta, sin dalla fase iniziale, una serie di oneri economici che è opportuno conoscere e pianificare. Accanto ai costi di natura meramente amministrativa, si collocano quelli contributivi, assicurativi e gestionali, che incidono in modo strutturale sul bilancio dell'attività.

Costi di iniziali

I costi iniziali connessi all'apertura della Partita IVA variano in base al tipo di attività esercitata (impresa o libera professione), alla necessità o meno di iscrizione al Registro delle Imprese, e alla scelta di avvalersi o meno di un intermediario professionale.

Le principali voci di spesa includono:

- **imposta di bollo** su modello AA9/12: € 16,00, se presentato in forma cartacea (oggi residuale).
- **diritti camerali** per l'iscrizione al Registro delle Imprese: variabili tra € 18,00 e € 50,00 circa, in funzione della Camera di Commercio competente e della modalità di iscrizione.
- **attivazione della PEC**: da € 5,00 a € 30,00/anno a seconda del provider scelto.
- **firma digitale** (CNS o token USB): tra € 25,00 e € 70,00, necessaria per invio ComUnica e sottoscrizione documenti digitali.
- **spese di consulenza iniziale** (facoltativa): onorario libero, ma usualmente compreso tra € 100,00 e € 300,00.

In caso di impresa artigiana, possono aggiungersi eventuali costi di iscrizione all'Albo provinciale o di consulenza specifica per la redazione della modulistica.

Costi ricorrenti

I costi ricorrenti sono quelli che l'imprenditore o il professionista è tenuto a sostenere annualmente, a prescindere dal volume di attività svolta o dai ricavi conseguiti. Essi costituiscono l'ossatura degli oneri fissi, non comprimibili, e devono essere considerati come spese strutturali dell'attività.

Contributi INPS (Artigiani / Commercianti)

Obbligatori per i soggetti iscritti alla gestione AGO. L'importo fisso, dovuto anche in assenza di reddito, è stabilito annualmente.

Gestione	Contributo fisso 2025	Aliquota eccedenza
artigiani	€ 4.460,64	24% sul reddito eccedente € 18.415
commercianti	€ 4.549,70	24,48% sul reddito eccedente € 18.415



*Le aliquote indicate **si applicano ai soggetti già coperti da altra assicurazione obbligatoria** (es. lavoratori dipendenti, pensionati). Per chi è privo di altra copertura previdenziale, si applicano le aliquote piene, pari a circa il 25% per gli artigiani e il 25,72% per i commercianti, comprensive della contribuzione aggiuntiva maternità/assegni familiari (Circ. INPS n. 38/2025)*

I soggetti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali calcolati sul reddito d'impresa. Tali contributi comprendono una quota fissa, dovuta indipendentemente dal reddito prodotto, e una quota eccedente, calcolata sulla base del reddito effettivo dichiarato. Il versamento dei contributi fissi, riferiti al minimale di reddito (pari a € 18.415 per l'anno 2025), avviene in **quattro rate** con scadenze al *16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2025 e 16 febbraio 2026*. L'eventuale quota eccedente il minimale viene determinata in sede di *dichiarazione dei redditi e deve essere versata a saldo entro il 30 giugno 2026*. Se dovuti, gli acconti per l'anno successivo sono suddivisi in **due rate** con scadenza al *30 giugno e 30 novembre 2026*. È inoltre possibile rateizzare i contributi a saldo secondo le modalità previste per le imposte sui redditi, con applicazione degli interessi legali.

Diritto annuale CCIAA: dovuto da tutte le imprese iscritte al Registro Imprese. L'importo varia da € 44,00 a € 120,00 circa, a seconda della provincia e del settore. I liberi professionisti non iscritti alla CCIAA ne sono esenti.

Premi INAIL (se dovuti): per le attività soggette a rischio infortunistico, è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo annuale, il cui importo è calcolato sulla base del tasso ATECO e delle retribuzioni presunte.

- *Premio minimo artigiani 2025:* € 137,00 (Circ. INAIL n. 2/2025)
- *Altri casi:* calcolo personalizzato tramite mod. 1031 (autoliquidazione INAIL)

Costi gestionali

Accanto ai costi obbligatori, sussistono numerosi oneri legati alla **gestione quotidiana dell'attività**, alla tenuta della contabilità e all'assolvimento degli adempimenti fiscali. Questi costi variano sensibilmente in base al regime contabile adottato (semplificata o ordinaria), alla complessità dell'attività e alla decisione di affidarsi o meno a un professionista abilitato (commercialista o centro servizi). Tra le principali voci rientrano:

- **tenuta contabilità e adempimenti fiscali:** da € 400 a oltre € 1.500 annui, a seconda del volume d'affari e del regime contabile;
- **software gestionali** (*fatturazione, scadenziario, conservazione PEC*): da € 10 a € 40/mese;
- **costi bancari:** spese per conto corrente dedicato, POS, commissioni incasso, ecc;
- **costi di conservazione digitale delle fatture elettroniche:** alcuni provider richiedono un abbonamento annuale per l'archiviazione a norma;

L'adozione della contabilità ordinaria impone la tenuta di libri e registri aggiuntivi (libro giornale, inventari, cespiti), con conseguente aggravio di spese.

NASpl anticipata per l'avvio dell'attività autonoma

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione NASpl possono richiedere *l'anticipazione dell'intero importo residuo* per avviare una nuova attività autonoma o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, con instaurazione del relativo rapporto mutualistico.

La NASpl anticipata va richiesta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS e deve contenere una breve descrizione dell'attività che si intende svolgere.

Una volta ottenuta l'anticipazione, il *beneficiario decade dal diritto a percepire le rate mensili residue della NASpl*. L'importo erogato non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, configurandosi quindi come un utile sostegno finanziario privo di oneri fiscali aggiuntivi.

L'avvio dell'attività richiede il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti, tra cui l'apertura della Partita IVA e l'iscrizione alla gestione previdenziale competente (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata o altra Cassa professionale, a seconda dei casi).

Decadenza del diritto alla NASpl anticipata

Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l'indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. L'obbligo di restituzione dell'importo percepito in forma anticipata può non essere applicato qualora l'attività autonoma non possa essere proseguita per cause sopravvenute non imputabili al beneficiario, come stabilito dalla Corte Costituzionale (*Corte Cost. Sent. n. 90/2024*). La NASpl anticipata si conferma così come uno strumento di rilievo per sostenere l'avvio di attività imprenditoriali individuali o di tipo cooperativo, offrendo una liquidità immediata senza dover ricorrere a forme di finanziamento esterno.

Incentivi e riduzioni

Accanto ai costi, il legislatore ha previsto alcuni **incentivi fiscali e contributivi** per agevolare l'avvio di nuove attività, specie se esercitate da soggetti under 36 o appartenenti a categorie svantaggiate. Tra le misure applicabili nel 2025 si segnalano:

- **riduzione del 50% dei contributi INPS (Artigiani e Commercianti)** per i primi 3 anni, ai sensi della Legge di Bilancio 2025. Il beneficio è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti (nuova iscrizione, assenza di precedenti posizioni attive, regolarità contributiva);
- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0** (se applicabile), in caso di acquisto di attrezzature tecnologiche nuove;

- **incentivi regionali per l'autoimpiego:** erogati tramite bandi locali, spesso destinati a giovani, donne e soggetti NEET;
- **esonero IRAP per le persone fisiche:** nelle regioni che ne abbiano disposto l'applicazione (da verificare a livello territoriale).



Per riepilogare

Costi di apertura e gestione Partita IVA	Importo indicativo	Frequenza	Note
diritti camerali	€ 18,00 – € 50,00	una tantum	iscrizione CCIAA (se dovuta)
firma digitale e PEC	€ 30,00 – € 100,00	annuale	obbligatorie per impresa
contributi INPS	€ 4.460 – € 4.550 + %	annuale	obbligatori, anche in assenza di reddito
diritto camerale annuale	€ 44,00 – € 120,00	annuale	solo per soggetti iscritti al Registro
premio INAIL	Da € 119,00 in su	annuale	solo per attività soggette
contabilità e adempimenti	€ 400 – € 1.500	annuale	commercialista o software
software gestionali	€ 120 – € 480	annuale	fatturazione, conservazione, ecc.



**Regime
ordinario:
contabilità e
imposte**

Regime ordinario: contabilità e imposte

Contabilità semplificata e ordinaria

Il sistema contabile delle imprese individuali e delle società di persone è disciplinato, sotto il profilo tributario, dal **D.P.R. n. 600 del 1973**, e, in particolare, dagli artt. 13 e ss. per la contabilità ordinaria e dall'art. 18 per la contabilità semplificata. Per quanto concerne il reddito imponibile, l'**art. 66 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)** disciplina il criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per le imprese minori (ossia quelle ammesse alla contabilità semplificata), configurandolo come una delle semplificazioni fiscali più rilevanti. In *termini sistematici*, la scelta del regime contabile incide direttamente su:

- la modalità di determinazione del reddito d'impresa;
- la tenuta dei registri contabili obbligatori;
- gli obblighi dichiarativi e di versamento di IVA e imposte sui redditi;
- la deducibilità dei costi e l'ammortamento dei beni strumentali.

L'impianto normativo è integrato dalle istruzioni ministeriali (Circ. AE n. 11/E/2017, n. 8/E/2018 e s.m.i.) e dalle interpretazioni della giurisprudenza e dottrina tributaria.

Ambito soggettivo e requisiti

La contabilità semplificata costituisce il regime naturale per le imprese individuali e le società di persone che, nell'anno precedente, non abbiano superato i limiti di ricavi determinati ai sensi dell'*art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR*: **€ 500.000** per le attività di prestazione di servizi; **€ 800.000** per le altre attività (commercio, produzione, artigianato, ecc.).

Il superamento di tali soglie comporta l'obbligo, dal periodo d'imposta successivo, di adozione della contabilità ordinaria. È fatta salva la facoltà, anche per i soggetti sotto soglia, di optare per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione si perfeziona mediante comportamento concludente ed è vincolante per almeno un triennio, salvo revoca espressa, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 442/1997. La **natura giuridica del soggetto** non costituisce un criterio determinante ai fini dell'applicazione del regime: anche una ditta individuale può trovarsi in contabilità ordinaria, così come una società di persone può beneficiare della contabilità semplificata, se rientrante nei limiti quantitativi previsti.

Differenze in termini di gestione

Le differenze tra contabilità semplificata e ordinaria non si limitano agli aspetti formali, ma si riflettono in modo sostanziale sull'organizzazione amministrativa e sulla modalità di determinazione del reddito imponibile.

A partire dal 2017, le imprese minori che adottano la contabilità semplificata determinano il reddito secondo il **criterio di cassa**, come previsto dall'art. 66 del TUIR. I componenti positivi e negativi sono rilevati nel momento dell'effettivo incasso o pagamento. In tale regime, gli ammortamenti dei beni strumentali non sono imposti per legge, ma sono fiscalmente deducibili previa opzione espressa e solo in presenza di una corretta annotazione nel registro dei beni ammortizzabili e documentazione probatoria dell'inerenza all'attività d'impresa (art. 66, co. 2, TUIR; Circ. AE 11/E/2017). In assenza di tali requisiti formali, la deduzione è preclusa.

La contabilità ordinaria, invece, si basa sul **principio di competenza economica**, ex art. 109 del TUIR. I ricavi e i costi devono essere imputati all'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. Ciò comporta l'obbligo di tenuta di scritture più articolate, tra cui ratei, risconti, rimanenze, scritture ausiliarie e registri civilistici, offrendo una rappresentazione più analitica e veritiera della situazione economico-finanziaria dell'impresa.

Dal punto di vista documentale, **le differenze più rilevanti** sono riassumibili in questo modo:

Aspetto	Contabilità semplificata	Contabilità ordinaria
rilevazione fiscale	criterio di cassa obbligatorio dal 2017 per imprese minori (art. 66 TUIR). I componenti positivi e negativi sono rilevati nel periodo dell'incasso o pagamento. Alcune componenti (es. plusvalenze, rimanenze) restano a competenza.	criterio di competenza economica (art. 109 TUIR): ricavi e costi imputati all'esercizio di maturazione, indipendentemente da incassi e pagamenti.
registri obbligatori	fatture emesse e ricevute, registri IVA, registro dei cespiti (se si opta per deduzioni). Nessun obbligo di scritture ausiliarie o ratei/risconti, salvo fini IVA o civilistici.	oltre ai registri IVA: libro giornale, libro inventari, registro dei cespiti, scritture ausiliarie
ammortamenti	non obbligatori; deducibili solo su opzione, per beni > €516,46, previa annotazione nel registro dei cespiti e con documentazione di inerenza (art. 66, co. 2 TUIR; Circ. AE 11/E/2017)	obbligatori e deducibili secondo quote fiscali annuali, secondo il principio di competenza (art. 102 TUIR).
ratei e risconti	non previsti né obbligatori, salvo se rilevanti per fini IVA o civilistici.	obbligatori per la corretta applicazione del principio di competenza.
determinazione del reddito	incassi – pagamenti, secondo il principio di cassa (art. 66 TUIR) con alcune deroghe a competenza per voci specifiche (plusvalenze, rimanenze, contributi).	ricavi – costi secondo il principio di competenza economica (art. 109 TUIR).
obbligo di bilancio civilistico	no, salvo obblighi specifici di settore o se richiesti per agevolazioni.	sì, se soggetto a obbligo civilistico (società di capitali, cooperative, ecc.).
tenuta contabilità	può essere interna o esterna; è consentito l'uso di strumenti semplici (fogli Excel). Obbligo di conservazione digitale dei documenti fiscali.	struttura complessa, con tenuta tramite software professionale o servizio di consulenza contabile.



Pro e contro di ciascun regime

La scelta tra i due regimi deve essere valutata in funzione della **struttura dell'impresa**, del livello di complessità gestionale e della **necessità di controllo economico-finanziario**.

	PRO	CONTRO
Contabilità Semplificata	obblighi contabili ridotti	impossibilità di gestire correttamente costi pluriennali
	gestione semplificata degli adempimenti fiscali	
	determinazione del reddito basata su incassi e pagamenti	limitata visione prospettica del business
	minore incidenza dei costi professionali	
Contabilità Ordinaria	maggior precisione nella rappresentazione economica	maggior onerosità gestionale
	possibilità di dedurre componenti negativi per competenza	necessità di tenuta completa dei libri contabili
	migliore accesso al credito bancario	costi di consulenza e software più elevati

Non è raro che un'impresa, pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata, opti volontariamente per il regime ordinario al fine di beneficiare di una maggiore rappresentazione economica e di credibilità esterna, o per accedere a regimi fiscali opzionali che lo richiedano (consolidato nazionale, trasparenza fiscale, ecc.).



Cosa succede se non fatturo nulla?

La semplice assenza di fatturato non determina la sospensione degli obblighi fiscali e contributivi connessi alla Partita IVA. Anche in assenza di fatture emesse o corrispettivi incassati, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e, se soggetto passivo IVA, anche la dichiarazione IVA. L'obbligo di dichiarazione IRAP permane solo per i soggetti ancora assoggettati all'imposta, come le società di capitali o le imprese individuali con autonoma organizzazione. La contabilità va mantenuta aggiornata secondo le disposizioni previste per il regime adottato, inclusa la conservazione dei registri obbligatori.

Dal punto di vista previdenziale, i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS sono comunque tenuti al versamento dei contributi fissi annuali. I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non sono obbligati al versamento di contributi in assenza di redditi, mentre coloro che aderiscono a Casse ordinistiche sono in genere tenuti al versamento di un contributo minimo, anche a zero fatturato, salvo deroghe previste dai rispettivi regolamenti.

Inoltre, le ditte individuali iscritte alla Camera di Commercio devono versare il diritto camerale annuale. Vanno infine considerati gli eventuali costi per la consulenza fiscale, software gestionali, PEC o altri adempimenti operativi che restano attivi a prescindere dall'attività svolta.

IRPEF: aliquote 2025, deduzioni e detrazioni

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) è il *principale tributo diretto*, gravante sui redditi prodotti dalle persone fisiche residenti e, per determinati redditi, anche dai non residenti. La Legge di Bilancio 2025 – l. n. 207 del 2024 – ha introdotto alcune modifiche alla struttura dell'IRPEF, rendendo permanenti alcune disposizioni transitorie del 2024 e apportando innovazioni in materia di aliquote, scaglioni di reddito e detrazioni.

Aliquote IRPEF e scaglioni

A decorrere dal **1° gennaio 2025**, la struttura IRPEF è stata consolidata su tre aliquote e relativi scaglioni di reddito, come segue:

- **23%** per i redditi fino a **€ 28.000**;
- **35%** per i redditi superiori a **€ 28.000** e fino a **€ 50.000**;
- **43%** per i redditi oltre **€ 50.000**.

È importante sottolineare che le **addizionali regionali** e **comunali** all'IRPEF continuano ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti, calcolate sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.

Deduzioni dal reddito imponibile

Le deduzioni sono *oneri che riducono il reddito complessivo prima del calcolo dell'imposta*. Tra le principali previste dall'art. 10 del TUIR rientrano:

- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, interamente deducibili;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge in forza di provvedimento di separazione o divorzio, ma non quelli destinati al mantenimento dei figli;
- le erogazioni liberali a favore di enti riconosciuti, nei limiti e condizioni previste;
- le spese per assistenza specifica a soggetti con disabilità, deducibili solo se finalizzate a prestazioni sanitarie individuate dal D.M. 29 marzo 2001.
- le spese sanitarie generiche (visite, esami, farmaci) non sono deducibili, ma detraibili ai sensi dell'art. 15 TUIR.

Detrazioni d'imposta

Le *detrazioni operano direttamente sull'imposta lorda*, riducendola.

La l. n. 207/2024 ha introdotto modifiche in materia di detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, con l'intento di alleggerire il carico fiscale sui contribuenti con redditi medio-bassi.

- per i redditi fino a **€ 15.000**, la detrazione è stata elevata da **€ 1.880** a **€ 1.955**, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della L. n. 207/2024. Questa modifica amplia la cosiddetta "*no tax area*" fino a **€ 8.500** di reddito complessivo;
- per i redditi compresi tra **€ 15.001** e **€ 28.000**, la detrazione è pari a **€ 1.910** aumentata di un importo ottenuto moltiplicando **€ 1.190** per la differenza tra **€ 28.000** e il reddito complessivo, divisa per **€ 13.000**;
- per i redditi tra **€ 28.001** e **€ 50.000**, la detrazione è di **€ 1.910**, moltiplicata per il rapporto tra **€ 50.000** meno il reddito complessivo, e **€ 22.000**;
- nessuna detrazione spetta per i redditi superiori a **€ 50.000**.

Ulteriori misure a favore dei lavoratori dipendenti

E' prevista un'indennità aggiuntiva ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a **€ 20.000**, è riconosciuta una somma aggiuntiva, non concorrente alla formazione del reddito, calcolata applicando al reddito stesso le seguenti percentuali:

- **7,1%** per redditi fino a **€ 8.500**;
- **5,3%** per redditi tra **€ 8.501** e **€ 15.000**;
- **4,8%** per redditi tra **€ 15.001** e **€ 20.000**.



Ad esempio, un lavoratore con un reddito annuo di € 10.000 riceverà un'indennità aggiuntiva pari al 5,3% di tale importo, ovvero € 530 annui, erogati direttamente in busta paga. L' indennità è riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta al momento dell'erogazione delle retribuzioni e non concorre alla formazione del reddito imponibile, risultando quindi esente da tassazione. Tale misura è stata introdotta con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale e aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

IVA: obblighi dichiarativi, liquidazioni, registri

I titolari di partita IVA sono soggetti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633/1972. In particolare, la liquidazione dell'IVA può avvenire con cadenza mensile o, per opzione, con cadenza trimestrale. Possono accedere a tale opzione i soggetti con un volume d'affari, nell'anno precedente, non superiore a **€ 500.000 per le attività di prestazione di servizi** ovvero **€ 800.000 per le altre attività** (*commercio, produzione, artigianato, ecc.*). In tal caso, è previsto l'assoggettamento a una **maggiorazione dell'1% a titolo di interesse**, da applicare sull'importo dell'imposta dovuta per ciascun trimestre. L'opzione si esercita mediante indicazione **nel quadro VO della dichiarazione IVA** o attraverso comportamento concludente.

Gli obblighi dichiarativi IVA includono:

- la presentazione delle **LIPE** (Liquidazioni Periodiche IVA), che devono essere trasmesse telematicamente **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento, anche in assenza di operazioni;
- la dichiarazione IVA annuale;
- l'eventuale invio dell'**esterometro** per operazioni con controparti estere.

I registri contabili obbligatori variano in base al regime contabile adottato:

- per il regime semplificato: registri IVA e registro dei cespiti ammortizzabili;
- per il regime ordinario: registri IVA, libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie.

L'omessa tenuta o conservazione dei registri può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative fino al 240% dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 471/1997.

IRAP: soggetti obbligati e casi di esonero

L'**Imposta Regionale** sulle **Attività Produttive** (IRAP) è:



“un tributo locale che grava sul valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”

A seguito della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e confermata nel 2025, **sono esclusi dall'IRAP**:

- gli **imprenditori individuali**;
- i **professionisti** che esercitano in forma individuale.

Restano invece **soggetti passivi IRAP**:

- le **società di capitali** (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.) e le **società cooperative**;
- gli **enti pubblici** e **privati** che esercitano attività commerciali;
- le **società di persone** (S.n.c., S.a.s.);
- gli **enti non commerciali**, limitatamente alle attività commerciali esercitate.

L'esercizio dell'attività in forma associata o societaria (studi associati, società tra professionisti) implica comunque la soggezione all'IRAP.

Determinazione della base imponibile IRAP

Per le società e gli enti obbligati, la base imponibile IRAP si determina *partendo dal risultato operativo lordo (ROL) indicato nel conto economico*, con le rettifiche previste dal D.lgs. n. 446/1997:

- si includono ricavi e proventi operativi;
- si deducono costi per materie prime, servizi, godimento beni di terzi e ammortamenti.

Gli imprenditori individuali e i professionisti esclusi non sono tenuti alla determinazione della base imponibile IRAP.

Effetti sulla contribuzione INPS e altri tributi

Il reddito rilevante per i contributi continua ad essere:

- il reddito d'impresa determinato ai fini IRPEF per le imprese individuali;
- il reddito di lavoro autonomo per i professionisti.

Non vi sono modifiche neppure sui criteri di calcolo degli acconti IRPEF o sull'applicazione dell'IVA, che restano disciplinati autonomamente. I soggetti esclusi dall'IRAP beneficiano solo di una **semplificazione degli adempimenti**: non devono più presentare la dichiarazione IRAP, né compilare il relativo quadro nel modello Redditi.

Resta obbligatoria l'indicazione dei redditi rilevanti ai fini previdenziali nel quadro RR.

IVA: obblighi dichiarativi, liquidazioni, registri

L'**Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)** è:



“un tributo indiretto che grava sulla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.”

La gestione dell'IVA nel regime ordinario comporta una serie di obblighi dichiarativi, contabili e di versamento, che il contribuente è tenuto a rispettare per garantire la conformità alla normativa fiscale vigente.

Obblighi IVA nel regime ordinario

I soggetti che operano in regime ordinario sono tenuti a una serie di adempimenti contabili e fiscali, tra cui:

- **tenuta dei registri IVA:** è obbligatoria la tenuta dei registri delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, nei quali annotare cronologicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. Tali registri possono essere tenuti in formato elettronico, nel rispetto delle disposizioni del *D.M. 17 giugno 2014*;
- **emissione delle fatture:** per ogni operazione imponibile, il contribuente deve emettere una fattura conforme ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, indicando, tra l'altro, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta dovuta;
- **conservazione delle fatture elettroniche:** a partire dal *1° gennaio 2024*, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i soggetti passivi IVA, inclusi quelli in regime forfettario, con l'eccezione degli operatori sanitari che forniscono prestazioni a persone fisiche. La conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire in conformità alle disposizioni del *D.M. 17 giugno 2014*.

Liquidazione e versamento IVA

La liquidazione dell'IVA può avvenire con cadenza mensile o trimestrale. Con la **liquidazione mensile** i contribuenti determinano l'IVA dovuta o a credito entro il **16 del mese successivo** a quello di riferimento, versando l'eventuale saldo a debito mediante modello F24. Invece, la liquidazione trimestrale, riservata ai contribuenti con volume d'affari non superiore a € 500.000 per prestazioni di servizi o a € 800.000 per altre attività (commercio, produzione, artigianato), prevede il versamento dell'IVA entro scadenze stabilite per ciascun trimestre (es. 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 marzo), con l'applicazione di una maggiorazione dell'1% a titolo di interesse.

Dichiarazione IVA e comunicazioni collegate

I contribuenti sono tenuti a presentare la **dichiarazione annuale IVA**, che riepiloga le operazioni effettuate nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro i termini annualmente stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, generalmente compresi tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Esenzioni IVA e regimi speciali

La normativa IVA prevede specifiche ipotesi di esenzione e regimi speciali:

- **operazioni esenti:** l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 elenca le operazioni esenti da IVA, tra cui prestazioni sanitarie, educative e culturali. Tali operazioni non comportano il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti correlati;
- **regime forfettario:** *riservato alle persone fisiche* esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a € 85.000. I contribuenti in regime forfettario non addebitano l'IVA in fattura e sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e dalla tenuta dei registri IVA;
- **regimi speciali:** la normativa prevede regimi speciali per particolari settori, come il regime del margine per i beni usati, il regime agricolo e il regime per le agenzie di viaggio. Ciascun regime presenta specifiche modalità di determinazione dell'imposta e adempimenti connessi.

Deduzione dei costi: documentazione necessaria

La corretta deduzione dei costi non richiede solo la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa fiscale, ma anche un'adeguata documentazione che attesti la natura, l'inerenza e l'effettività delle spese sostenute. In questo senso, il **principio di inerenza** funge da criterio guida nella valutazione della deducibilità dei componenti negativi di reddito.

Principio di inerenza e documentazione

Il **principio di inerenza** stabilisce che un costo è deducibile solo se strettamente correlato all'attività d'impresa e funzionale alla produzione del reddito. Tale principio, pur non essendo esplicitamente definito nel **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)**, è stato delineato dalla dottrina e consolidato dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'inerenza deve essere intesa in senso qualitativo, valutando la connessione funzionale tra il costo sostenuto e l'attività esercitata, indipendentemente dall'utilità immediata o dalla congruità economica della spesa.

Per comprovare l'inerenza e l'effettività dei costi, è imprescindibile una documentazione accurata e dettagliata. I documenti giustificativi devono contenere informazioni complete riguardanti la natura della spesa, il fornitore, la data, l'importo e la finalità, evidenziando il nesso con l'attività d'impresa. La mancanza o l'inadeguatezza della documentazione può comportare la ripresa a tassazione dei costi e l'applicazione di sanzioni.

Spese deducibili: elencazione e limiti

La normativa fiscale italiana prevede specifiche categorie di spese deducibili, ciascuna con propri limiti e condizioni. Tra le principali:

- **spese di rappresentanza:** disciplinate dall'art. 108, comma 2, del TUIR, sono deducibili se rispondenti ai criteri di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008. La deducibilità è commisurata all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, secondo le seguenti percentuali:

1,5% dei ricavi	fino a 10 milioni di euro
0,6% dei ricavi	eccedenti 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
0,4% dei ricavi	oltre 50 milioni di euro

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50;

- **spese di pubblicità e propaganda:** integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, purché inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentate;
- **spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande:** deducibili nella misura del 75%, con un limite complessivo pari al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, come previsto dall'art. 54, comma 5, del TUIR;
- **spese di formazione e aggiornamento professionale:** integralmente deducibili fino a un massimo di € 10.000 annui, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del TUIR.

È fondamentale che ogni spesa sia supportata da idonea documentazione, quale fatture, ricevute fiscali o scontrini parlanti, che attestino l'effettività e l'inerenza della spesa all'attività d'impresa.

Ammortamenti e costi pluriennali

I **costi pluriennali** sono spese la cui utilità si estende su più esercizi. La loro deduzione avviene attraverso il *processo di ammortamento*, che ripartisce il costo sostenuto lungo la vita utile del bene o dell'onere. L'art. 108, co. 1, del TUIR stabilisce che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Tra i principali costi pluriennali:

- **costi di impianto e ampliamento:** comprendono le spese sostenute per la costituzione della società o per l'ampliamento della struttura aziendale. Sono capitalizzabili e ammortizzabili in un periodo non superiore a 5 anni;
- **costi di sviluppo:** relativi a progetti di ricerca applicata o sviluppo di nuovi prodotti o processi. Possono essere capitalizzati se soddisfano determinati requisiti e ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni;
- **avviamento:** rappresenta il valore intangibile derivante dalla capacità dell'impresa di generare utili superiori alla norma. È ammortizzabile in un periodo non inferiore a 5 anni, (art. 103 del TUIR).

La corretta contabilizzazione e documentazione di questi costi sono essenziali per garantirne la deducibilità fiscale. È necessario predisporre relazioni dettagliate che illustrino la natura della spesa, la sua inerenza all'attività d'impresa e il criterio di ripartizione adottato per l'ammortamento.

⚠ La deduzione dei costi richiede un'attenta valutazione dell'inerenza e una scrupolosa raccolta della documentazione giustificativa. Una gestione accurata di questi aspetti non solo assicura la conformità alle disposizioni fiscali, ma contribuisce anche a una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Si raccomanda pertanto di adottare procedure interne volte a garantire la tracciabilità e la conservazione della documentazione relativa alle spese sostenute, avvalendosi, se necessario, della consulenza di professionisti qualificati.

HAI DUBBI O DOMANDE?
Il nostro Team risponde!

**Chiedi la consulenza di un
professionista**

» CLICCA QUI



Contributi INPS per titolari di Partita IVA

Contributi INPS per titolari di Partita IVA

Distinzione tra le principali gestioni INPS

Le gestioni previdenziali INPS applicabili ai titolari di Partita IVA si suddividono in:

Gestione Artigiani e Commercianti

Destinata ai *soggetti che esercitano attività d'impresa individuale nei settori artigianale e commerciale* (art. 1 della l. n. 613/1966; art. 3 della l. n. 160/1975), con obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio e apertura della posizione previdenziale INPS.

Gestione Separata INPS

Introdotta dall'art. 2, co. 26, della l. n. 335/1995, è una **gestione previdenziale residuale**, riservata ai *lavoratori autonomi che non sono tenuti all'iscrizione ad altre gestioni obbligatorie* (IVS o casse ordinistiche). Si applica solo in assenza di altra tutela previdenziale e comprende liberi professionisti non ordinistici, collaboratori, amministratori, revisori, prestatori occasionali oltre soglia, e altre figure assimilate ai sensi delle circolari INPS di settore.

Casse previdenziali professionali autonome

Le attività professionali regolamentate da un ordine (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) sono escluse dalle gestioni INPS e soggette all'iscrizione presso le rispettive casse di previdenza privatizzate (D.lgs. n. 509/1994; D.lgs. n. 103/1996).

Obbligo di iscrizione: criteri soggettivi e oggettivi

L'obbligo di iscrizione presso una specifica gestione previdenziale sorge al verificarsi di elementi oggettivi riferiti all'attività esercitata e non può essere derogato da autodichiarazioni del contribuente. I principali criteri sono:

Gestione	Criteri di iscrizione
Artigiani e Commercianti	• iscrizione al Registro Imprese (Sezione Artigiani o Commercianti); • codice ATECO compatibile (produzione, commercio, intermediazione); • attività abituale e professionale (art. 2082 e 2195 c.c.); • impiego, anche occasionale, di manodopera o attrezzature organizzate.
Gestione Separata	• non iscritti a casse professionali o ad altre gestioni INPS; • lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa (libera professione non ordinistica); • iscrizione obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA; • per chi svolge attività senza Partita IVA: l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sorge al superamento di € 5.000 annui o in caso di abitudine della prestazione anche sotto soglia.

La **verifica della correttezza dell'inquadramento previdenziale** spetta all'INPS, che può *esercitare potere di accertamento anche retroattivo*, con possibilità di recupero contributi e applicazione di sanzioni (art. 1, co. 117, l. n. 311/2004; D.lgs. n. 241/1997). In caso di dubbio, è consigliabile consultare un intermediario abilitato o rivolgersi agli sportelli INPS territoriali, anche in funzione delle **attività ibride o plurime**, che possono rendere incerta la qualificazione ai fini previdenziali.

INPS Artigiani e Commercianti – aliquote 2025

Le aliquote contributive per il 2025 sono state aggiornate dall'INPS (*Circ. n. 25/2025*). In particolare, le aliquote IVS per l'anno in corso risultano così determinate:

- **artigiani:** 24% sul reddito eccedente il minimale (ridotta al 22,8% per coadiuvanti con meno di 21 anni);
- **commercianti:** 24,09% sul reddito eccedente il minimale (ridotta al 22,89% per coadiuvanti under 21);

Inoltre, è previsto un **contributo aggiuntivo dello 0,48%** destinato al finanziamento dell'indennizzo per cessazione attività commerciale, previsto dall'art. 1, co. 490, della l.n. 311/2004 (solo per i commercianti in possesso dei requisiti soggettivi).

Tali aliquote si applicano al solo reddito che eccede il minimale imponibile. In parallelo, è sempre dovuto un **contributo fisso IVS** calcolato su base annua, uguale per tutti gli iscritti, indipendentemente dal reddito effettivamente conseguito.

Il contributo IVS minimale: obbligo e misura 2025

La struttura del sistema previdenziale per artigiani e commercianti prevede, *anche in assenza di reddito o con redditi inferiori alla soglia minima*, l'obbligo di versamento del **contributo fisso IVS**. Questo è calcolato sulla base del reddito minimale stabilito annualmente dall'INPS.

Per l'anno 2025, il reddito minimale imponibile è pari a **€ 18.420**.

Il contributo fisso è determinato applicando l'aliquota ordinaria alla base minima:

- **artigiani:** € 4.420,80 (quattro rate trimestrali da € 1.105,20);
- **commercianti:** € 4.436,48 (quattro rate da € 1.109,12 circa).

Tale importo è dovuto **a prescindere dal volume d'affari**, in quanto collegato all'obbligo di iscrizione alla gestione, ai sensi dell'art. 3, l. n. 160/1975.

Il contributo aggiuntivo sul reddito eccedente

Oltre al contributo fisso, il sistema INPS prevede una contribuzione aggiuntiva, **proporzionale al reddito dichiarato, per la sola parte eccedente il minimale**. Tale meccanismo consente una parziale *progressività contributiva* del sistema, coerente con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Il contributo eccedente è calcolato nella **dichiarazione dei redditi**, con riferimento al **quadro RR, sezione I, del modello Redditi Persone Fisiche**.



A differenza dei contributi fissi trimestrali, i contributi eccedenti non sono automaticamente rateizzabili. È consigliabile una pianificazione fiscale attenta, per evitare squilibri finanziari al momento del saldo.

Differenze tra artigiani e commercianti

Pur condividendo lo stesso impianto normativo, la gestione previdenziale per artigiani e quella per commercianti presenta alcune **differenze sostanziali**:

Aspetto	Artigiani	Commercianti
Aliquota contributiva (2025)	24,00%	24,09% (include contributo aggiuntivo per cessazione attività)
Tipo di attività	attività manuale e produttiva, con partecipazione diretta alla realizzazione di beni o servizi	attività di distribuzione, vendita o intermediazione
Iscrizione CCIAA	sezione speciale Artigiani	sezione ordinaria Commercianti
Considerazioni generali	sistema contributivo quasi identico, salvo l'aliquota leggermente inferiore	sistema contributivo omogeneo, con lieve maggiorazione a fini solidaristici

Esclusione dei liberi professionisti da questa gestione

I liberi professionisti che svolgono attività intellettuali in forma autonoma (ad esempio consulenti, formatori, grafici, informatici) non sono soggetti alla Gestione Artigiani o Commercianti. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata INPS, *salvo che risultino iscritti a una cassa previdenziale autonoma* (es. Cassa Forense, Inarcassa, ENPACL). La distinzione dipende dalla natura dell'attività esercitata:

- se l'attività è organizzata in forma d'impresa, l'iscrizione è obbligatoria alla Gestione Artigiani o Commercianti;
- se l'attività è prevalentemente personale e intellettuale, senza autonoma organizzazione di mezzi e risorse, l'iscrizione avviene alla Gestione Separata INPS.



Un consulente di marketing che vende anche corsi online deve iscriversi come artigiano o commerciante?

Dipende dalla modalità di esercizio: se l'attività è prevalentemente intellettuale e svolta senza struttura d'impresa, sarà inquadrato nella Gestione Separata. Se invece vende beni digitali in modo sistematico, con piattaforma organizzata, magazzino o collaboratori, potrebbe rientrare nella categoria dei commercianti.

Contributi fissi e variabili: natura, calcolo e adempimenti

La gestione operativa del contributo fisso avviene con versamenti trimestrali tramite F24, secondo i termini e importi comunicati annualmente dall'INPS tramite il proprio cassetto previdenziale.

Contributo eccedente: calcolo percentuale sul reddito

Accanto alla quota fissa, i soggetti iscritti alla gestione IVS sono tenuti al versamento di un **contributo eccedente** nel caso in cui il reddito dichiarato ai fini IRPEF superi il limite del minimale annuale. Tale contributo è calcolato applicando l'aliquota ordinaria alla parte di reddito eccedente i € 18.420.

Il reddito imponibile rilevante è quello indicato nel **quadro RR, sezione I, del modello Redditi Persone Fisiche**, e corrisponde al reddito d'impresa al netto delle deduzioni fiscali ammesse, così come determinato ai sensi dell'art. 66 del TUIR per le imprese in contabilità semplificata o art. 55 per le imprese in ordinaria. Il **contributo eccedente** viene versato in sede di saldo IRPEF, e, in caso di redditi consistenti, può determinare **obblighi di acconto INPS**, da liquidare con le scadenze IRPEF (30 giugno / 30 novembre).

È importante sottolineare che il contributo eccedente, al pari di quello fisso, **concorre alla formazione del montante contributivo individuale**, rilevante per il calcolo della pensione.



*Il contributo eccedente, al pari di quello fisso, **concorre alla formazione del montante contributivo individuale**, rilevante per il calcolo della pensione. La base imponibile ai fini INPS è distinta dal reddito lordo IRPEF. Sono **esclusi**: proventi esenti; redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. forfetario); plusvalenze straordinarie non rientranti nel reddito d'impresa ordinario.*

Agevolazioni contributive 2025 per nuovi iscritti

Il legislatore, al fine di incentivare l'avvio di attività autonome e imprenditoriali, ha introdotto una misura strutturale di **riduzione contributiva** rivolta ai soggetti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione IVS – Artigiani o Commercianti. La misura è stata introdotta con l'art. 1, co. 202, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ed è stata **prorogata annualmente fino al 2025**. Per l'anno in corso, l'agevolazione è stata confermata dall'INPS con **Circolare applicativa attesa nel primo trimestre** dell'anno, e risulta **pienamente fruibile** da parte dei nuovi iscritti che rispettano determinati requisiti. L'art. 1, co. 202, della l. n. 190/2014 prevede che:



“I soggetti che intraprendono un'attività di lavoro autonomo e si iscrivono per la prima volta alla gestione previdenziale dei contributi dovuti per artigiani e commercianti, possono beneficiare, per un periodo massimo di tre anni, della riduzione del 50 % dei contributi dovuti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

L'agevolazione mira a **ridurre l'onere contributivo** nei primi anni di attività, senza pregiudicare il diritto a **pensione piena**, poiché l'aliquota “di computo” (24% o 24,09%) resta invariata, mentre si riduce l'aliquota “di finanziamento” a carico dell'iscritto. L'applicazione è subordinata alla presentazione telematica dell'istanza INPS entro **30 giorni dalla data di iscrizione alla gestione**.

Riduzione contributiva del 50% per tre anni

L'agevolazione consiste in una **riduzione del 50% dei contributi dovuti**, sia nella **componente fissa** che nella **componente eccedente**, per un periodo massimo di **tre anni solari consecutivi**, a decorrere dall'anno di iscrizione. La riduzione si applica:

- **contributo fisso minimale:** per il 2025, il versamento annuo per un artigiano scende da € 4.420,80 a € 2.210,40;
- **contributo eccedente:** la riduzione del 50% si applica anche sulla parte proporzionale, previa determinazione in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RR).

È esclusa dall'agevolazione la quota dello 0,48% destinata al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione attività commerciale, introdotta dall'art. 1, co. 490, della legge n. 311/2004. Tale contributo resta dovuto integralmente anche in caso di accesso al beneficio agevolativo.

⚠ Nonostante la riduzione dei versamenti, il montante contributivo accreditato ai fini pensionistici è pieno, in quanto calcolato sull'aliquota ordinaria. Si configura quindi un periodo di contribuzione figurativa integrale, con versamento ridotto, in linea con le finalità incentivanti del legislatore.

Requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso

L'accesso alla riduzione è subordinato alla **compresenza di precisi requisiti**, di natura sia **soggettiva che oggettiva**, che devono essere **autocertificati** all'atto della richiesta. In particolare, il soggetto richiedente:

- **non deve essere stato iscritto** alla Gestione IVS (Artigiani o Commercianti) nei tre anni precedenti l'avvio dell'attività;
- **non deve esercitare attività in prosecuzione** di un'attività svolta precedentemente come lavoratore autonomo o come collaboratore familiare nell'impresa di un parente;

- **deve avviare una nuova attività**, risultante da iscrizione alla Camera di Commercio e apertura della posizione INPS;
- **deve inoltrare istanza esplicita** di adesione al regime agevolato, esclusivamente tramite procedura online INPS.

L'INPS procede a **verifiche incrociate** con i dati delle Camere di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate, riservandosi di **rigettare la domanda** in caso di incoerenze o dichiarazioni incomplete.



Se ho avuto in passato una partita IVA come professionista iscritto alla Gestione Separata, posso usufruire della riduzione?

Sì. La preclusione riguarda solo la Gestione Artigiani e Commercianti. Un precedente inquadramento come libero professionista (ad esempio, come consulente marketing in Gestione Separata) non impedisce di fruire della riduzione nel momento in cui si apre una nuova attività d'impresa soggetta a iscrizione alla gestione IVS.

Iscrizione agevolata e gestione operativa

La domanda deve essere presentata **entro 30 giorni** dall'apertura della posizione INPS IVS, tramite cassetto previdenziale accessibile dal portale INPS.

L'omessa o **tardiva presentazione comporta la perdita del diritto**, anche qualora siano presenti i requisiti sostanziali.

In caso di cessazione **anticipata dell'attività**, l'agevolazione si applica solo per la frazione di anno in cui l'iscrizione risulta attiva. Non è possibile, recuperare annualità non fruite; prorogare il beneficio oltre i tre anni; riattivare il regime in caso di nuova iscrizione, se già fruito in precedenza.

Il regime è fruibile **una sola volta** nella vita previdenziale del contribuente, salvo modifiche normative future.

Gestione Separata INPS

La Gestione Separata INPS, istituita con l'art. 2, co. 26, della l. n. 335/1995, come detto, è finalizzato a garantire la copertura assicurativa obbligatoria per quei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo o parasubordinato e che **non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**. Dunque, la sua funzione è compensativa e integrativa del sistema assicurativo pubblico.

Per l'anno 2025, l'INPS ha confermato la struttura del sistema contributivo, aggiornando aliquote e limiti reddituali secondo l'adeguamento ISTAT. La Gestione Separata si distingue per l'**assenza di un contributo minimo fisso** e per il **versamento calcolato solo sui compensi percepiti nel periodo d'imposta**, secondo il principio di cassa. Per i titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, il contributo previdenziale è dovuto **su tutti i compensi percepiti**, senza soglia minima. *Per i soggetti che operano senza partita IVA, l'obbligo di contribuzione scatta se i compensi annui superano €5.000, o in caso di abitualità della prestazione anche sotto soglia, ai sensi dell'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995.* L'iscrizione è effettuata online, tramite l'apposita funzione del portale INPS, sezione **Iscrizione alla Gestione Separata - Liberi professionisti senza Cassa**, con effetto dalla data di inizio attività dichiarata nel modello AA9/12 presso l'Agenzia delle Entrate.



Se apro la partita IVA a metà anno, devo pagare l'intero contributo fisso?

No. Il contributo fisso viene calcolato in misura proporzionale ai mesi di iscrizione. Ad esempio, se l'attività inizia il 1° luglio, saranno dovute solo due delle quattro rate trimestrali previste. È importante che la data di inizio attività sia coerente tra Camera di Commercio, INPS e Agenzia delle Entrate.

Soggetti interessati nel 2025

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata i seguenti soggetti, se privi di altra copertura previdenziale obbligatoria:

- **liberi professionisti non iscritti a ordini o collegi** (es. copywriter, grafici, formatori, esperti digitali);
- **collaboratori coordinati e continuativi** (co.co.co.) e collaboratori occasionali con redditi superiori alla soglia di esenzione;
- **associati in partecipazione con apporto di lavoro** (oggi sempre meno frequente);
- **amministratori, sindaci e revisori di società** che non abbiano altra tutela previdenziale;
- **prestatori occasionali ex art. 2222 c.c.** (lavoro autonomo occasionale) con compensi > € 5.000 annui, per la parte eccedente.

È escluso dall'obbligo chi svolge attività subordinata o è iscritto ad altre gestioni (ad esempio, artigiani o commercianti).

Aliquote 2025 per i professionisti senza altra tutela

Le **aliquote contributive 2025** sono state definite dall'INPS con la **Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025**, e risultano così determinate:

Tipologia di soggetto	Aliquota 2025	Scomposizione e finalità
Professionisti senza altra tutela previdenziale	26,07%	composta da: • 25,00% IVS; • 0,22% maternità; • 0,85% tutela malattia e congedi (Circ. INPS n. 26/2025).
Professionisti con altra tutela previdenziale	24,00%	contributo IVS puro, non include coperture accessorie
collaboratori (co.co.co. e assimilati)	34,23%	ripartita tra committente (2/3) e prestatore (1/3); include IVS, include DIS-COLL

Base imponibile: calcolo e determinazione

La base imponibile è costituita dal **reddito netto** di lavoro autonomo, determinato ai sensi dell'art. 54 del TUIR. Si tratta quindi dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, **al netto dei costi deducibili e delle spese documentate**, ivi compresi eventuali oneri sostenuti per lo svolgimento dell'attività.

Calcolo contributi, adempimenti e scadenze

Il calcolo dei contributi dovuti è effettuato in sede di dichiarazione dei redditi, mediante la compilazione del **quadro RR, sezione II, del modello Redditi Persone Fisiche**. Una volta determinata la base imponibile:

- **il saldo contributivo** è versato entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione);
- **gli acconti per l'anno successivo** sono calcolati secondo le regole IRPEF: 40% entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione), 60% entro il 30 novembre.

È altresì ammesso il **metodo previsionale**, qualora si preveda un reddito inferiore per l'anno successivo. In tal caso, il contribuente potrà effettuare autonomamente una riduzione dell'acconto, assumendosi la responsabilità del calcolo. Il versamento avviene tramite modello F24, con: **codice tributo PXX** per liberi professionisti senza altra tutela previdenziale (Gestione Separata); **codice P10** per collaboratori e soggetti assimilati. È necessario indicare con precisione il periodo di riferimento (*formato MM/AAAA*) e il codice fiscale del soggetto.

È possibile effettuare i versamenti in **rate mensili**, maggiorando gli importi secondo l'interesse fissato annualmente. In caso di omesso versamento, l'INPS può iscrivere a ruolo i contributi dovuti, con applicazione di **interessi di mora** e sanzioni, nonché segnalazione all'Agenzia delle Entrate per il recupero coattivo.

Come versare (F24), acconti e saldi

Il versamento dei contributi da parte dei titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Artigiani, Commercianti o Separata avviene esclusivamente mediante *modello F24*, lo stesso utilizzato per il pagamento delle imposte dirette e indirette. Il sistema contributivo INPS non prevede una modalità autonoma di calcolo e liquidazione, ma si coordina direttamente con la dichiarazione dei redditi, da cui derivano obblighi di saldo e acconto. Errori nella compilazione del modello F24 (codici tributo errati, scadenze omesse o importi non conformi) possono determinare l'applicazione di sanzioni e l'iscrizione a ruolo dei contributi non versati.

Contributi fissi – Artigiani e Commercianti

I contributi fissi IVS, *dovuti indipendentemente dal reddito prodotto*, sono calcolati sul minimale annuo stabilito dall'INPS e sono versati in quattro rate trimestrali, secondo la seguente ripartizione: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

L'INPS rende disponibili i modelli F24 precompilati nel cassetto previdenziale. Tali versamenti non sono rateizzabili e devono essere effettuati per intero a ogni scadenza.

Contributi eccedenti – Artigiani e Commercianti

Oltre al contributo fisso, è previsto un *contributo eccedente calcolato sulla parte di reddito* che supera il minimale, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, mediante compilazione del quadro RR – sezione I – del modello Redditi Persone Fisiche. Il saldo per l'anno d'imposta 2024 e il primo acconto per il 2025 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%). Il secondo acconto per il 2025 è dovuto entro il 30 novembre 2026. Solo saldo e primo acconto possono essere rateizzati, con un massimo di sei rate mensili, applicando gli interessi legali.

Gestione Separata – Liberi professionisti

Anche per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, il calcolo del contributo previdenziale avviene in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RR – sezione II). Le scadenze sono identiche a quelle IRPEF: 30 giugno (o 30 luglio con 0,40%) per saldo 2024 e primo acconto 2025; 30 novembre per il secondo acconto 2025. I **codici tributo** sono: **PXX per i liberi professionisti privi di altra tutela previdenziale, P10 per collaboratori e prestatori occasionali** (con versamento effettuato dal committente). La rateizzazione è ammessa nei soli limiti previsti per saldo e primo acconto.

Coordinamento con la dichiarazione dei redditi

Il **quadro RR costituisce la base normativa e operativa per la determinazione dei contributi**. Esso consente di calcolare la base imponibile previdenziale, determinare l'ammontare dei contributi dovuti (sia fissi sia variabili), e riportare i versamenti già effettuati. Deve esserci coerenza tra i dati del quadro RR e quelli dei quadri reddituali RE, LM o RF, per evitare difformità che possono generare automatismi di recupero da parte dell'INPS, con emissione di avvisi di addebito e iscrizione a ruolo.

Sanzioni per omissioni o ritardi

Il mancato versamento, o il versamento oltre i termini, comporta interessi e sanzioni. Per il 2025, il **tasso di interesse di mora è pari al 9,50% su base annua**. In caso di versamento oltre i termini, la **sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto, ridotta al 10% se effettuato entro 90 giorni dalla scadenza** (art. 116, co. 8, l. n. 388/2000).

Tali inadempienze possono inoltre comportare l'interruzione della copertura previdenziale e la perdita del diritto alle prestazioni accessorie (es. maternità, malattia, congedi).

Deduzione dei contributi ai fini IRPEF

I contributi previdenziali obbligatori – fissi, eccedenti, o relativi alla Gestione Separata – sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR. Rientrano tra gli oneri deducibili anche i contributi per collaboratori coadiuvanti fiscalmente a carico. La deduzione segue il principio di cassa, ma può essere applicata anche ai versamenti effettuati entro il termine previsto per il saldo IRPEF (30 giugno o 30 luglio), secondo quanto chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Esenzioni e riduzioni: casi particolari (*pluriattività, lavoratori dipendenti, collaborazioni occasionali*)

In alcune situazioni specifiche, la normativa previdenziale consente forme di **esonero, esclusione o riduzione dell'obbligo contributivo** a carico dei titolari di partita IVA. Tali agevolazioni si applicano *a condizione che il contribuente svolga più attività contemporaneamente (pluriattività), mantenga un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, o effettui prestazioni occasionali che non superano determinate soglie*. La valutazione deve essere effettuata con attenzione sia in fase di apertura della posizione INPS, sia in sede di dichiarazione dei redditi, per evitare sovrapposizioni, omissioni contributive o versamenti non dovuti.

Pluriattività e attività prevalente

Si definisce pluriattività:



“la condizione in cui un soggetto svolge più attività lavorative, ciascuna potenzialmente soggetta a una forma obbligatoria di previdenza. Il caso più ricorrente è quello del lavoratore dipendente che, parallelamente, avvia un’attività autonoma soggetta alla Gestione IVS.”

In base alla prassi consolidata, l'INPS riconosce la **possibilità di esonero dal versamento dei contributi fissi IVS qualora l'attività prevalente del contribuente sia già coperta da altra forma di previdenza obbligatoria**, come un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o l'iscrizione a una cassa professionale autonoma. Tale esonero deve essere richiesto tramite apposita istanza motivata, corredata da documentazione attestante la situazione prevalente (ad esempio, contratto di lavoro, ultime buste paga, certificato di iscrizione a cassa ordinistica).

L'INPS valuta caso per caso, tenendo conto del tempo dedicato a ciascuna attività, del reddito generato e della sussistenza o meno di una struttura organizzata autonoma. In caso di accoglimento dell'istanza, *il soggetto può essere tenuto al solo versamento del contributo eccedente sul reddito d'impresa, oppure escluso integralmente dalla contribuzione IVS se l'attività autonoma risulta marginale.*



Se sono dipendente pubblico part-time e apro una partita IVA come artigiano, sono esonerato dai contributi fissi?

Dipende. Il part-time ridotto (es. inferiore alle 20 ore settimanali) non garantisce l'esonero automatico. Saranno valutati la prevalenza reddituale, oraria e organizzativa. In caso di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e continuativo, l'INPS concede l'esonero in via ordinaria.

Lavoratori dipendenti a tempo pieno: esonero automatico

Per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che avviano un'attività autonoma soggetta alla Gestione IVS (artigiani o commercianti), *l'INPS consente l'esonero dal versamento dei contributi fissi, purché l'attività secondaria risulti effettivamente marginale.*

L'**esonero non è automatico** e deve essere richiesto tramite procedura telematica specifica, disponibile nel cassetto previdenziale INPS. La domanda deve essere accompagnata da documentazione idonea, tra cui il contratto di lavoro a tempo pieno e una dichiarazione del datore di lavoro.

L'**INPS si riserva di riesaminare annualmente l'esonero**, che può essere revocato in caso di variazione della situazione lavorativa principale. L'esonero, ove concesso, consente di evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS, fermo restando l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi.



L'esonero contributivo non si applica alla Gestione Separata INPS. I lavoratori dipendenti che svolgano anche un'attività rientrante nella Gestione Separata non sono esonerati, ma possono beneficiare di un'aliquota ridotta pari al 24% (anziché 26,07%) se già tutelati da altra forma previdenziale obbligatoria.

Collaborazioni occasionali: soglia di esenzione e obblighi

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale – definite dall'art. 2222 c.c. – non comportano obbligo contributivo alla Gestione Separata se i compensi percepiti **non superano la soglia di € 5.000 annui per ciascun committente**. Si tratta di una franchigia che tutela prestazioni episodiche, prive di abitudine, continuità e organizzazione autonoma.

Qualora tale soglia venga superata, sorge l'obbligo:

- di iscrizione alla Gestione Separata per il prestatore privo di altra tutela;
- di versamento dei contributi esclusivamente sulla parte eccedente i € 5.000, applicando l'aliquota vigente (26,07% o, se ridotta, 24%).

Il committente è tenuto a versare i contributi tramite modello F24 (codice tributo P10) per la quota pari a 2/3 del totale; la restante quota di 1/3 è trattenuta dal compenso del prestatore come ritenuta previdenziale. La soglia dei € 5.000 è da intendersi su base annua e per singolo committente. Essa non esonera dall'obbligo di dichiarazione dei redditi e non tutela da accertamenti in caso di attività qualificabili come autonome in senso professionale, anche sotto soglia.



Se effettuo due prestazioni occasionali da € 3.000 ciascuna per due committenti diversi, sono soggetto a contribuzione?

No, se ogni prestazione non supera la soglia di € 5.000 per singolo committente e l'attività non assume i caratteri di abitualità o organizzazione professionale. Tuttavia, l'INPS può disconoscere l'occasionalità qualora emerga un'effettiva continuità operativa, pubblicità dell'attività o regolarità nei rapporti.

HAI DUBBI O DOMANDE?
Il nostro Team risponde!



**Chiedi la consulenza di un
professionista**



CLICCA QUI



La fattura

La fattura

La funzione giuridico-fiscale della fattura

La fattura è il *documento contabile con il quale si manifesta, in sede fiscale, l'esecuzione di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo IVA*. La fattura non è un contratto né una scrittura privata in senso proprio, ma un **atto unilaterale ricettizio**, che assume valore probatorio rafforzato se accettata senza riserve dal destinatario o accompagnata da documenti, come PEC, pagamenti tracciabili o ordini confermati. Ai fini fiscali, la fattura è il documento principale previsto per la documentazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, fatta eccezione per i corrispettivi certificati mediante scontrino o ricevuta fiscale nei casi ammessi. L' art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, impone, a pena di sanzione, che la fattura venga emessa **entro termini certi** e con **contenuti obbligatori minimi**. La fattura, pertanto, *non è una manifestazione di volontà contrattuale*, bensì un atto dovuto ai fini della corretta determinazione dell'imposta, che origina specifici obblighi dichiarativi e liquidatori. Sul piano probatorio, la fattura ha *valore indiziario nei confronti del soggetto che la riceve*, ma non è sufficiente da sola a provare l'effettività del credito. Secondo la Corte di Cassazione, la fattura commerciale non ha efficacia probatoria piena ex art. 2709 c.c., trattandosi di un documento unilaterale formato dal creditore, con efficacia limitata ai rapporti tra imprenditori.

Coordinamento con la disciplina civilistica del contratto

La fattura si inserisce a valle del contratto e ne costituisce la naturale proiezione documentale.

Essa è idonea a rappresentare l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale – tipicamente sinallagmatica – e a richiederne il corrispettivo. Non può tuttavia **surrogare il contratto** stesso, né ne costituisce prova sufficiente della pattuizione, specie in mancanza di una conferma scritta, di un ordine firmato o di un contratto sottoscritto tra le parti.

Nel caso di **contratti d'opera** (art. 2222 c.c.) o di **prestazioni professionali**, la fattura è emessa a esecuzione avvenuta, quale documento di rendicontazione dell'attività svolta. Nel rapporto tra le parti, la sua efficacia si collega alla corretta esecuzione della prestazione e alla maturazione del diritto al pagamento.



Se la fattura viene emessa ma non incassata, sono comunque tenuto a versare l'IVA?

Sì. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, il momento impositivo IVA per le prestazioni di servizi coincide con il momento di pagamento o, se anteriore, con l'emissione della fattura. Dunque, anche in caso di mancato incasso, l'IVA è comunque dovuta se la fattura è stata emessa, salvo opzione per il regime di IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

Dati obbligatori della fattura nel 2025

L'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla normativa in materia di fatturazione elettronica, individua i *contenuti minimi obbligatori della fattura*, la cui corretta compilazione è condizione per la validità fiscale del documento e per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente. Ogni fattura, per essere fiscalmente valida, deve contenere i dati previsti e deve essere trasmessa al Sdl **entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**, anche se la data di emissione è successiva (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72).

Dati obbligatori della fattura	
data di emissione	che può coincidere o meno con quella di effettuazione dell'operazione, purché entro i termini di legge
numero progressivo	che identifichi la fattura in modo univoco nell'ambito del medesimo anno solare
data di effettuazione dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio)	se diversa dalla data di emissione
anagrafica del soggetto emittente	nome, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio fiscale, partita IVA
dati identificativi del cliente	compresa la partita IVA o, se soggetto privato, il codice fiscale
operazione effettuata	descrizione dettagliata dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio)
imponibile, l'aliquota IVA e l'ammontare dell'imposta	ovvero l'indicazione dell'eventuale esenzione, non imponibilità o fuori campo IVA, con il riferimento normativo pertinente
indicazione della ritenuta d'acconto	se dovuta, specificando la base imponibile e l'aliquota applicata (generalmente 20%), <i>salvo iscrizione a Cassa professionale autonoma che esclude l'obbligo di ritenuta</i>

La fattura elettronica deve inoltre rispettare il tracciato XML stabilito dall'Agenzia delle Entrate, che impone l'utilizzo di codici obbligatori (es. natura operazione N2.1, N3.5, N4) per la corretta identificazione dell'operazione.

Specificità nei rapporti internazionali (indicazioni VIES, reverse charge, codice destinatario)

Nei rapporti con controparti estere o con soggetti italiani per operazioni internazionali, si applicano disposizioni *ad hoc*.

Quando il cliente è un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, l'operazione è generalmente non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93, a condizione che i beni siano spediti o trasportati fuori dallo Stato, anche a cura del cessionario.

In tal caso, nella fattura:

- va indicata la **partita IVA intracomunitaria del cliente** (verificabile tramite sistema VIES);
- l'IVA non viene applicata;
- va inserita la dicitura "operazione non imponibile art. 41, D.L. 331/93".

Se l'operazione è soggetta a **reverse charge interno** (es. art. 17, co. 6, D.P.R. 633/72 per subappalto edile) o a **reverse charge estero** (operazioni B2B intracomunitarie), l'IVA non viene esposta in fattura, ma si inserisce la dicitura "*inversione contabile – reverse charge*", con l'indicazione dell'articolo normativo di riferimento. Il codice destinatario va compilato con attenzione:

- per clienti italiani: il codice a 7 caratteri fornito dal cliente o, in assenza, "0000000" con PEC;
- codice 'XXXXXXX' per clienti esteri non residenti e non identificati in Italia, con obbligo di invio copia PDF tramite email o PEC, ove disponibile.

Indicazioni facoltative a fini probatori

Oltre ai dati obbligatori, è buona prassi – soprattutto nei rapporti commerciali continuativi o in contesti di rischio giuridico – integrare la fattura con *dati aggiuntivi di rilievo probatorio*, tra cui:

- il **riferimento al numero e data dell'ordine o del contratto** sottostante;
- l'indicazione **analitica del periodo di esecuzione della prestazione**, per evitarne la contestazione;
- eventuali **clausole pattizie** (es. *termini di pagamento, interessi di mora*);

Tali elementi non sono imposti dalla normativa IVA, ma rafforzano la *valenza probatoria della fattura in sede civilistica* e, in caso di contestazioni, costituiscono utile supporto difensivo

Fattura elettronica e casi di esonero

La fatturazione elettronica costituisce, dal 2019, il *sistema ordinario di documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA tra soggetti residenti o stabiliti in Italia*. È uno strumento non solo tecnico, ma anche normativo e fiscale, con riflessi in termini di tempestività, controllo automatizzato e compliance tributaria (art. 1, co. 909-938, l. n. 205/2017; nel D.P.R. n. 633/1972). In particolare, l'**obbligo di emissione della fattura elettronica in formato XML**, tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**, è generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, sia per operazioni B2B (tra operatori economici) sia B2C (nei confronti di consumatori finali), salvo i casi di esonero normativamente previsti. L'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015 – come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e confermato nel 2025 – stabilisce che *la fattura elettronica costituisce l'unico formato ammesso ai fini fiscali, sostituendo integralmente la fattura cartacea o PDF*. La **data di emissione coincide con la trasmissione** al SdI; l'archiviazione deve avvenire in formato digitale e con modalità conformi all'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014. La fattura cartacea o PDF rimane ammessa esclusivamente in caso di **indisponibilità temporanea dei sistemi digitali**, debitamente documentata, ma non ha validità fiscale fino alla regolarizzazione con emissione elettronica e trasmissione al SdI nei termini di legge.

Esenzioni ancora vigenti

A decorrere dal 1° gennaio 2024, **tutti i contribuenti in regime forfettario** sono obbligati alla fatturazione elettronica, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi conseguiti.

La soglia di esonero pari a euro 25.000 è stata definitivamente superata con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato introdotto dal D. l. n. 36/2022 e confermato dalla normativa vigente.

Pertanto, le esenzioni nel 2025 risultano circoscritte alle seguenti categorie:

- operatori sanitari che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, **limitatamente alle prestazioni oggetto di invio al STS** (es. medici, odontoiatri, psicologi, ottici, ecc.);
- soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, anche se identificati ai fini IVA;
- prestazioni occasionali rese da soggetti privi di partita IVA, documentabili tramite ricevuta non soggetta a obblighi di fatturazione elettronica (art. 67, comma 1, lett. l), TUIR).

I soggetti esonerati dalla fattura elettronica sono comunque tenuti, se soggetti passivi IVA, all'emissione della fattura in formato analogico (cartaceo o PDF), salvo i casi in cui non vi sia obbligo di fatturazione (es. prestazioni occasionali non abituali documentate con ricevuta).

Aspetti sanzionatori

La mancata emissione della fattura elettronica quando dovuta comporta sanzioni amministrative rilevanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 471/1997. In particolare:

- **omessa fatturazione:** sanzione pari al 90% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 500 per ogni operazione;
- **fattura elettronica emessa tardivamente:** sanzione ridotta pari al 10% dell'imposta, con minimo di euro 250, se l'emissione avviene entro i 4 mesi successivi alla scadenza;
- **mancata trasmissione al Sdl:** la fattura si considera non emessa, anche se prodotta in formato analogico.

In caso di operazioni esenti o non imponibili, la sanzione si applica in misura fissa: da euro 250 a euro 2.000, salvo regolarizzazione tempestiva. Le sanzioni possono essere ridotte in base al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), purché il contribuente intervenga prima dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche.

Dal 2024, le Agenzie fiscali effettuano controlli automatizzati e incrociati sulla mancata emissione o ricezione delle fatture elettroniche. La fattura trasmessa al Sdl costituisce, di fatto, una scrittura contabile ad effetto fiscale immediato.

IVA e ritenute d'acconto

L'IVA è un'imposta **indiretta** e **neutrale**, che grava sul consumatore finale, mentre il soggetto passivo IVA (impresa o professionista) agisce da **intermediario fiscale** per conto dell'Erario. L'obbligo di addebito dell'IVA in fattura sorge in presenza di un'operazione imponibile e si concretizza mediante l'applicazione di un'aliquota all'imponibile.

Le aliquote vigenti nel 2025, confermate salvo modifiche intervenute con legge di bilancio, sono:

- **aliquota ordinaria:** 22%;
- **aliquota ridotta:** 10%, applicabile a servizi specifici (es. somministrazione di alimenti e bevande, edilizia agevolata);
- **aliquota super-ridotta:** 4%, limitata a beni e servizi tassativamente elencati (es. generi di prima necessità, ausili per disabili).

L'addebito dell'IVA non è facoltativo: esso è **obbligatorio per legge** in tutte le operazioni che non siano **esenti, non imponibili** o **fuori campo**. Le ipotesi di **non imponibilità** (es. esportazioni, operazioni intracomunitarie) e **esenzione** (es. prestazioni sanitarie, educative, finanziarie) sono tassativamente previste dagli artt. 7-10 del D.P.R. 633/72.

In tali casi, la fattura deve indicare l'**esatta norma di riferimento** per giustificare l'assenza di IVA, a pena di irregolarità:

- *"operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/72";*
- *"operazione esente ex art. 10, n. 18), D.P.R. 633/72" (ad esempio per prestazioni sanitarie);*

- *"operazione fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, D.P.R. 633/72" (ad esempio per cessioni gratuite non commerciali).*

L'omessa indicazione della norma può comportare contestazioni, specialmente in sede di verifica automatizzata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuta d'acconto nei rapporti con committenti sostituti d'imposta

Parallelamente all'IVA, in alcuni casi è dovuta l'applicazione della **ritenuta d'acconto** sul compenso lordo. La ritenuta è un **meccanismo di prelievo anticipato sull'IRPEF**, disciplinato dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, essa *non si applica* ai compensi corrisposti a professionisti iscritti a **casse previdenziali autonome** (es. avvocati, ingegneri), in quanto esclusi ai sensi della prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ris. AE n. 67/E/2001).

La ritenuta d'acconto si applica quando il prestatore è una **persona fisica** che svolge attività autonoma (professionista, consulente, artista); oppure se il committente riveste la qualifica di **sostituto d'imposta** (ossia è un soggetto obbligato a operare ritenute per conto dell'Erario: società, ditte individuali, enti pubblici e privati con P.IVA). L'aliquota della ritenuta è pari al **20%** del compenso lordo al netto dell'IVA, se dovuta. La ritenuta deve essere:

- **operata al momento del pagamento** del compenso;
- **versata all'Erario** tramite modello F24 (codice tributo 1040) – ritenute su redditi di lavoro autonomo, entro il giorno 16 del mese successivo;
- **certificata al prestatore** tramite Certificazione Unica (CU), da consegnare entro il 16 marzo dell'anno successivo.

Non è prevista ritenuta se:

- il prestatore opera in **regime forfetario** e ha dichiarato al committente l'esonero (art. 1, comma 67, L. 190/2014);

- il committente è un **privato non sostituto d'imposta** (es. un cliente privato che acquista una consulenza occasionale);
- il prestatore è una **società di capitali**, per la quale l'IRPEF non si applica.

Coordinamento tra IVA e ritenuta

La coesistenza tra IVA e ritenuta in fattura richiede particolare attenzione, soprattutto nella **sequenza di calcolo**. Il meccanismo corretto prevede che **l'IVA si calcoli sull'intero corrispettivo** pattuito e che la *ritenuta si calcoli sull'imponibile*, cioè prima dell'IVA.

Esempio pratico (anno 2025):

- compenso lordo: € 1.000,00
- IVA al 22%: € 220,00
- totale fattura: € 1.220,00
- ritenuta d'acconto (20% su € 1.000,00): € 200,00
- importo netto da corrispondere: **€ 1.020,00**

Questo schema è obbligatorio anche nella fatturazione elettronica XML, dove i campi relativi alla ritenuta sono distinti da quelli relativi all'IVA, e devono essere correttamente valorizzati per evitare errori nei flussi automatici di contabilizzazione e controllo.



nei casi in cui la prestazione sia esente da IVA, ma soggetta a ritenuta (es. prestazioni sanitarie, formazione), la ritenuta si applica sull'intero importo, essendo l'imponibile coincidente con il totale della fattura.



Posso indicare in fattura solo l'IVA e omettere la ritenuta d'acconto, se tanto il cliente la versa comunque?

*No. La ritenuta d'acconto deve essere espressamente indicata in fattura, se dovuta, sia per obbligo informativo sia per consentire al committente di operare correttamente il versamento all'Erario. Ometterla espone entrambe le parti a irregolarità formali e può impedire la corretta certificazione del compenso. La **detrazione IVA**, invece, resta valida solo in presenza di una fattura regolare in ogni sua parte, comprese le ritenute.*

L'emissione di una fattura fiscalmente valida, nel 2025, richiede il rispetto delle regole contenute nell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, aggiornato dalla normativa in materia di fatturazione elettronica. La fattura deve essere trasmessa in formato XML al Sistema di Interscambio (SdI) **entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione**, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 471/1997. Ai fini della leggibilità e della comunicazione commerciale, è possibile generare una **versione stampabile (PDF)** della fattura, che riporti tutti i dati obbligatori in modo chiaro. Di seguito è proposto un esempio pratico riferito a un libero professionista in **regime ordinario IVA** e **Gestione Separata INPS**, che emette una fattura per una consulenza prestata a una società di capitali italiana.

Indicazioni fiscali obbligatorie

- operazione soggetta a IVA – Regime ordinario;
- prestazione soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 600/1973
- emissione in formato elettronico XML con tipo documento TD01
- trasmissione tramite SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione
- conservazione digitale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, con marca temporale e firma digitale entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Esempio pratico di fattura

FATTURA N. 15

Data di emissione: 14/04/2025

Tipo documento (XML): TD01 – Fattura ordinaria

Prestatore: Mario Rossi – P.IVA 01234567890
– CF: RSSMRA80A01H501Z

Indirizzo: Via Roma 10 – 00100 Roma
PEC: mario.rossi@pec.it

Regime fiscale: ordinario IVA – Gestione Separata INPS

Codice ATECO: 70.22.09 – Consulenza imprenditoriale

Cliente: Alfa S.r.l. – P.IVA 09876543210 – CF: 12345670158

Sede legale: Corso Italia 50 – 20100 Milano
Codice destinatario Sdi: ABCD123



Mario Rossi

Modalità di pagamento: bonifico bancario
SEPA entro 30 giorni dalla data fattura

IBAN: IT00X0123456789012345678901

Intestatario: Mario Rossi

Causale: "Fattura 15/2025 – Consulenza strategica"

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile	IVA (22%)	Totale documento
Consulenza professionale	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00

(20% su imponibile € 1.000,00 ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 600/1973)

Ritenuta d'acconto: € 200,00

Importo netto da versare: € 1.020,00

⚠ In caso di professionisti iscritti a Casse previdenziali autonome (es. avvocati, ingegneri, architetti), va indicato in fattura il contributo integrativo previsto dal rispettivo regolamento (es. 4%), calcolato sull'imponibile. La ritenuta d'acconto, ove prevista, si applica esclusivamente sull'imponibile del compenso, senza includere il contributo integrativo.

Adempimenti successivi

Una volta trasmessa al SdI, la fattura deve essere:

- **registrata nel registro delle fatture emesse**, indicando numero, data, imponibile, imposta (art. 23 D.P.R. 633/72);
- **conservata digitalmente per 10 anni**, in formato XML, con firma digitale e marca temporale. La conservazione può essere effettuata: tramite il *servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate* (previa adesione); o tramite un conservatore accreditato esterno.

L'omessa conservazione integra una **violazione formale** e comporta una **sanzione amministrativa** da € 1.000 a € 8.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997.



Se ho lavorato con ricevute occasionali per due anni e poi apro la partita IVA, rischio controlli retroattivi?

Sì. L'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti retroattivi fino a 5 anni, anche sulla base di tracciamenti informatici, visibilità online o CU emesse dai committenti. Se emerge che l'attività era continuativa e professionale già in passato, possono essere richieste le imposte e i contributi omessi, maggiorati di interessi e sanzioni. È opportuno valutare sempre l'inquadramento corretto prima di iniziare l'attività, anche se modesta nei volumi.



Partita IVA e lavoro dipendente

Partita IVA e lavoro dipendente

Compatibilità tra lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato

La coesistenza tra attività autonoma e lavoro subordinato accade spesso nella prassi economica, specie nel caso di professionalità polivalenti. Sul piano normativo, **non esiste un divieto generale alla cumulabilità delle due attività**, salvo che non intervengano *limiti specificamente previsti da norme settoriali o da clausole contrattuali*. La cornice costituzionale, peraltro, assicura **il diritto al lavoro** (art. 4 Cost.) e **la libertà di iniziativa economica privata** (art. 41 Cost.), nella misura in cui quest'ultima non si ponga in contrasto con *l'utilità sociale e con i principi di correttezza e lealtà nei rapporti obbligatori*. Pertanto, il nostro ordinamento ammette che un soggetto con un rapporto di lavoro subordinato possa intraprendere, al di fuori dell'orario contrattuale, un'attività autonoma professionale o imprenditoriale, purché nel rispetto di alcuni limiti giuridici e di buona fede contrattuale.

Profili contrattuali

Sotto il profilo civilistico, il lavoratore subordinato è tenuto a un **obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione** (art. 2104 c.c.) e a un **obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro** (art. 2105 c.c.). Quest'ultimo impone al dipendente di *astenersi dal trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'impresa presso cui è impiegato*, e dal divulgare notizie riservate concernenti l'organizzazione e i metodi produttivi dell'azienda. La violazione di tali obblighi può legittimare l'applicazione di sanzioni disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa, qualora il comportamento sia tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario.

Pertanto, anche in assenza di un divieto espresso, l'esercizio di attività autonoma deve essere compatibile con le regole organizzative aziendali, con l'orario di lavoro stabilito contrattualmente e con le esigenze operative del datore.

Non è infrequente che i contratti collettivi nazionali, o i contratti individuali di assunzione, contengano **clausole di esclusiva** o di preventiva autorizzazione, le quali subordinano lo svolgimento di attività extra-professionali al consenso scritto del datore. Sebbene tali clausole siano ammissibili, la loro efficacia vincolante deve essere interpretata alla luce del principio generale di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto non possono giungere a comprimere in modo assoluto il diritto del lavoratore a esplicare una libera iniziativa economica.

Aspetti fiscali e previdenziali

Dal punto di vista fiscale, la coesistenza tra lavoro dipendente e attività autonoma comporta l'**obbligo di dichiarare entrambi i redditi nella propria dichiarazione dei redditi**, i quali *saranno cumulati ai fini dell'imposizione IRPEF*. Il reddito di lavoro subordinato rientra nella categoria di cui all'art. 49 TUIR, mentre il reddito derivante da attività autonoma, professionale o d'impresa, è rispettivamente classificato ai sensi degli artt. 53 o 55 TUIR.

Quanto al profilo previdenziale, è necessario distinguere le diverse forme di attività autonoma. **I liberi professionisti con Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS**, sono tenuti al versamento dei contributi anche se titolari di un rapporto di lavoro dipendente, sebbene in forma ridotta, pari al 24%. Diversamente, **i titolari di ditte individuali, iscritti alle gestioni artigiani o commercianti**, possono richiedere l'esonero contributivo qualora il lavoro dipendente risulti prevalente, sia sotto il profilo economico che temporale, a condizione che venga presentata apposita istanza all'INPS. Si precisa, infine, che l'Agenzia delle Entrate *non considera il possesso di un rapporto di lavoro subordinato* quale impedimento all'apertura di una Partita IVA.

Tuttavia, l'omessa iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria, ove dovuta, può comportare l'irrogazione di sanzioni e il recupero contributivo da parte degli enti previdenziali, anche in presenza di una dichiarazione fiscale regolarmente presentata.

Incompatibilità e limiti nel pubblico impiego

Nel pubblico impiego, l'esercizio di un'attività autonoma da parte di un lavoratore subordinato è soggetto a un regime di incompatibilità più rigoroso rispetto al settore privato, fondato su norme imperative di carattere pubblicistico (artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957). L'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede che:



“Al pubblico dipendente è vietato l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o professionali, salvo specifica autorizzazione preventiva rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, e nei casi tassativamente previsti dalla legge.”

Regime generale di incompatibilità: tempo pieno, part-time e occasionalità

Il regime ordinario di incompatibilità si applica integralmente ai *dipendenti pubblici assunti con rapporto a tempo pieno*, i quali non possono svolgere, neppure in forma occasionale, attività di lavoro autonomo, salvo autorizzazione. Tale limitazione è giustificata dalla natura esclusiva della prestazione lavorativa, dal **dovere di fedeltà e imparzialità nella funzione pubblica** (art. 98 Cost.). Diversamente, i *dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno* possono, in linea generale, svolgere un'attività lavorativa autonoma, purché essa sia compatibile con il corretto svolgimento delle mansioni pubbliche e non comporti conflitti di interesse.

In tali casi, l'attività secondaria può essere esercitata senza autorizzazione formale, purché comunicata all'amministrazione e compatibile con le esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di trasparenza e il divieto di concorrenza con l'attività istituzionale. Per quanto concerne le attività occasionali, anche queste sono soggette a limitazioni. Il carattere episodico o non professionale della prestazione non ne esclude di per sé l'illegittimità, qualora venga accertato un contenuto economicamente rilevante, una reiterazione nel tempo, o una finalità commerciale. La natura occasionale, quindi, non è sufficiente a superare il divieto generale, soprattutto se manca una valutazione preventiva dell'amministrazione circa la compatibilità con la funzione pubblica esercitata.

Casi ammessi e casi vietati

Sono ammessi, anche in costanza di rapporto a tempo pieno, determinati incarichi e attività, purché preventivamente autorizzati dall'amministrazione. Tra i casi ammessi si annoverano, a condizione che tali prestazioni non interferiscano con i compiti istituzionali e non siano remunerate in modo significativo:

- l'insegnamento occasionale;
- la partecipazione a commissioni tecniche;
- le collaborazioni scientifiche e accademiche;
- le pubblicazioni;
- gli incarichi in favore di associazioni senza scopo di lucro o in ambito culturale e sociale.

Sono invece **espressamente vietate**, anche se svolte saltuariamente, *tutte le attività professionali soggette a Partita IVA*, qualora esercitate in modo *continuativo e remunerato senza autorizzazione*. È altresì vietato costituire imprese, partecipare a società con fini di lucro in qualità di socio lavoratore, o esercitare attività d'impresa individuale.

Anche il semplice esercizio di attività di consulenza, progettazione o produzione di contenuti professionali, se inquadrato fiscalmente come reddito autonomo e privo di autorizzazione, costituisce violazione del regime di incompatibilità.



L'attività autonoma è ritenuta legittima solo in presenza di una preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, che deve valutare in concreto l'insussistenza di conflitti d'interesse e la compatibilità con il ruolo istituzionale ricoperto. In mancanza di tale autorizzazione, ogni attività extra-lavorativa remunerata è da considerarsi incompatibile, indipendentemente dalla frequenza o dal volume di compensi percepiti.

Sanzioni disciplinari e amministrative

La violazione del regime di incompatibilità espone il pubblico dipendente a sanzioni di natura sia disciplinare che amministrativa. Sotto il profilo disciplinare, l'art. 55 *quater* del D.lgs. n. 165/2001 prevede il **licenziamento** *nei casi di particolare gravità*, ove l'attività non autorizzata determini un pregiudizio per l'ente o configuri un danno all'immagine della pubblica amministrazione. In ipotesi meno gravi, possono essere irrogate *sanzioni conservative*, tra cui la **sospensione dal servizio** o la **censura**, in base ai codici di comportamento e ai contratti collettivi applicabili.

Sul piano amministrativo, il dipendente che abbia percepito compensi per attività incompatibili può essere obbligato alla **restituzione delle somme indebitamente corrisposte**, in applicazione dei principi sull'**indebito oggettivo**. Inoltre, l'omessa richiesta di autorizzazione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53, co. 7, del D.lgs. n. 165/2001, che prevedono la nullità degli incarichi e la responsabilità erariale per i dirigenti che non abbiano vigilato sull'osservanza delle incompatibilità.

Infine, nei casi più gravi, l'attività non autorizzata può integrare ipotesi di danno erariale ai sensi dell'art. 52 del T.U. Corte dei Conti, con possibilità di attivazione di procedimenti contabili da parte delle sezioni giurisdizionali.

Contributi previdenziali e iscrizioni obbligatorie

L'obbligo contributivo si determina in base alla *natura dell'attività svolta*, all'organizzazione eventualmente impiegata e all'iscrizione a gestioni obbligatorie *ex lege*.

Il principio di *non duplicazione delle coperture previdenziali*, **non opera automaticamente** in tutti i casi di cumulo tra attività dipendente e lavoro autonomo. In particolare, l'attività professionale svolta in maniera abituale e non meramente occasionale, ancorché esercitata in forma residuale rispetto al lavoro subordinato, può dar luogo a un obbligo contributivo autonomo, qualora non risulti già coperta, per quel reddito specifico, da altra gestione.

La prassi INPS distingue tra:

- redditi che derivano da un'attività riconducibile alla medesima tutela previdenziale già attiva nel lavoro subordinato, quindi, non soggetti a doppia contribuzione.
- redditi generati da un'attività qualificabile come distinta, per cui si rende necessaria l'iscrizione alla Gestione Separata.

L'attivazione della Partita IVA non comporta di per sé un obbligo automatico di iscrizione previdenziale aggiuntiva, ma costituisce un forte indizio di abitudine e professionalità, che può legittimare l'accertamento da parte dell'ente previdenziale.

Ai fini dell'**esonero dall'obbligo contributivo**, il contribuente deve dimostrare che l'attività autonoma è marginale, non organizzata, e non genera un reddito qualificabile come lavoro autonomo abituale ai sensi dell'art. 53 TUIR. In assenza di tali presupposti, l'iscrizione alla Gestione Separata si rende obbligatoria, anche se l'assicurato è già coperto da INPS per il lavoro subordinato.

Esempio pratico – Iscrizione alla Gestione Separata INPS

Un lavoratore dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata decide di aprire una Partita IVA per svolgere, al di fuori dell'orario lavorativo, attività autonoma di consulente marketing.

Non essendo iscritto ad alcun albo professionale e non svolgendo attività artigianale o commerciale, è obbligato all'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**.

L'obbligo di iscrizione sorge in presenza di attività autonoma esercitata in modo **abituale** e **professionale**, ai sensi dell'art. 53 del TUIR, indipendentemente dal reddito prodotto o dalla copertura previdenziale già attiva per il lavoro subordinato.

L'iscrizione va effettuata telematicamente sul portale INPS, comunicando la data di inizio attività.

I contributi sono dovuti in misura proporzionale ai compensi percepiti, applicando le aliquote vigenti per i professionisti senza cassa di previdenza autonoma.



Non si applicano né i contributi fissi della Gestione Artigiani/Commercianti, né quelli relativi a casse ordinistiche, in quanto l'attività svolta è di natura intellettuale non regolamentata.

Rischi e sanzioni in caso di omissioni

L'esercizio di attività lavorativa autonoma in assenza della relativa iscrizione previdenziale obbligatoria costituisce una delle principali ipotesi di **inadempimento** rilevate in sede ispettiva. L'INPS dispone di un potere di accertamento autonomo, anche retroattivo, teso a ricostruire situazioni di fatto non regolarizzate dal contribuente (art. 1, co. 117, l.n. 311/2004).

Gli accertamenti possono derivare da **controlli incrociati** tra diverse banche dati, come quelle dell'Agenzia delle Entrate (fatture elettroniche, CU, modello Redditi), della CCIAA, dei registri delle professioni o degli enti locali.

L'apertura della Partita IVA, l'iscrizione a elenchi pubblici, l'acquisto di beni strumentali, la pubblicità dell'attività su canali digitali, o anche l'emissione isolata di documenti fiscalmente rilevanti, costituiscono elementi sintomatici della sussistenza di un'attività autonoma in senso tecnico.

In esito all'istruttoria, l'INPS può emettere un **provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale ritenuta competente**, con contestuale *richiesta di versamento dei contributi dovuti per il periodo oggetto di accertamento*. In tal caso, il lavoratore potrà essere chiamato a regolarizzare anche più annualità pregresse, con aggravio di interessi e sanzioni.

Sanzioni per omessa iscrizione e contribuzione

L'omessa iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria, pur in presenza di un'attività autonoma esercitata in modo abituale, comporta l'irrogazione di sanzioni in base alla normativa di riferimento. L'INPS applica sanzioni civili proporzionali all'ammontare del debito contributivo, che possono raggiungere il **30% annuo**, oltre agli interessi legali (art. 116, co. 8, l.n.388/2000).

Il regime sanzionatorio prevede una distinzione tra violazioni formali e sostanziali. La mancata iscrizione, in quanto omissione formale, può essere sanzionata autonomamente rispetto all'omesso versamento dei contributi. Anche l'inosservanza dell'obbligo dichiarativo – come l'omessa presentazione del quadro RR del modello Redditi – costituisce autonoma violazione, suscettibile di ulteriori conseguenze sanzionatorie. Nel caso di iscrizione retroattiva disposta d'ufficio, il contribuente potrà beneficiare della *possibilità di dilazionare i versamenti*, ma non sarà esonerato dall'onere accessorio, né potrà invocare l'ignoranza della normativa previdenziale, la quale, secondo costante giurisprudenza, non esonera dal rispetto degli obblighi contributivi (Cass. sent. n. 22685/2018).



Per riepilogare

Tipologia di Lavoratore	Partita IVA Ammessa?	Contributi Aggiuntivi?	Note operative
privato – tempo pieno	sì	solo se attività abituale	attenzione a clausole contrattuali e conflitti
privato – part-time	sì	probabile iscrizione INPS	maggior margine operativo
pubblico – tempo pieno	no (salvo autorizzazione)	N/A	violazione disciplinare se non autorizzata
pubblico – part-time (≤50%)	sì, con comunicazione	sì, se attività abituale	serve compatibilità funzionale
percettore NASpi / DIS-COLL	con limiti reddituali	sì, ma con soglie fiscali	comunicazione obbligatoria all'INPS
regime Forfettario (dipendente)	se reddito da dipendente <35.000€	come da regime	vietata attività con ex datore entro 2 anni

Chi siamo

Siamo un team di professionisti affiatati ed esperti in varie aree di competenza, che garantisce **servizi precisi e puntuali a prezzi competitivi**. Offriamo **soluzioni pratiche a problemi contabili, fiscali e societari**. Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: gestire con la massima efficienza e disponibilità piccole e grandi imprese, professionisti e artigiani. ilcommercialistaonline.it è un sito internet e un servizio telematico fatto da persone vere, di cui puoi fidarti. Un'alchimia che fonde l'esperienza

della nostra squadra di professionisti in contabilità e paghe, rappresentanze fiscali e consulenze legali, con la convenienza e la comodità del web.

The advertisement features a dark blue background with a blurred image of a person's face. In the center, there is an oval-shaped inset showing a group of seven professionals (four women and three men) standing together. To the right of this inset, the text is arranged in a clear, white font.

Il Commercialista Online:
Semplifica il tuo lavoro e gestisce la tua contabilità online!

Affidati a noi per apertura della partita iva, fatturazione, tenuta contabile, consulenza fiscale, aggiornamenti continui!

Nota biografica dell'autrice



Michela Edma Vernieri Cotugno è nata a Napoli ed è cresciuta in una piccola cittadina molisana, precisamente Venafro. Qui ha studiato fino al diploma. Ha completato gli studi universitari a Siena e successivamente ha lavorato a Napoli, Milano e Roma, per poi ritornare nell'amato Molise, dove attualmente vive con i suoi tre splendidi figli e suo marito Giuseppe. La passione per la scrittura è nata dal desiderio di divulgare concetti complicati come il fisco rendendoli accessibili a tutti.

**VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU BONUS
AGEVOLAZIONI, TASSE E NOVITÀ FISCALI?**

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ti scriveremo 2 volte a settimana, zero spam.



NEWSLETTER

**SE VUOI APRIRE LA PARTITA IVA, MA HAI ANCORA DEI DUBBI
PRENOTA UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA!**

Per te a un prezzo speciale! Per maggiori info visita la pagina:



CONSULENZA START-UP

ilCommercialista  **ONLINE**

Viale Vittorio Emanuele III, 66
86079 Venafro (IS)

www.ilcommercialistaonline.it
info@ilcommercialistaonline.it



0865.901605